



REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO
RIFIUTI NON PERICOLOSI CON OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA (R13) E
TRATTAMENTO (R12, R3 e R5)

Istanza di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.

RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE

COMMITTENTE



Ekorec S.r.l.

Via Fontegrande N°23

67043, Celano (AQ)

P.Iva 01871330666

IL TECNICO

Ing. Danilo Tersigni Magnone



Rev.	Descrizione	Elaborato	Verificato	Approvato	Data
00	Prima emissione	L. Cironi A. Murolo	D. Tersigni	D. Tersigni	01-03-2024

SOMMARIO

1. Introduzione.....	4
1.1 Riferimenti Normativi.....	4
1.2 Verifica di Assoggettabilità.....	5
2. Definizione Autorità con Competenza Ambientale (ACA) coinvolte e procedura di consultazione.....	7
2.1 Procedura che verrà utilizzata per le consultazioni	8
3. Descrizione degli Obiettivi, strategie e azioni del Piano/Programma.....	8
3.1 Localizzazione del progetto.....	9
3.2 Stato attuale dei luoghi rispetto ai Vincoli.....	15
3.2.1 Aree naturali protette	15
3.2.2 Vincoli ex D.Lgs. 42/2004	17
3.2.3 Zone di interesse archeologico	19
3.2.4 Valore agronomico e territori con produzione agricole di elevata qualità.....	20
3.2.5 Qualità geobotanica ed emergenze floristiche vegetazionali.....	21
3.3 Coerenza con altri piani e programmi.....	22
3.3.1 Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti	22
3.3.2 Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti	22
3.3.3 Piano Regionale Paesistico (P.R.P.)	23
3.3.4 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.).....	24
3.3.5 Piano di Tutela delle Acque.....	25
3.3.6 Piani di Bacino per la difesa del suolo.....	31
3.3.7 Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell’Aria.....	37
3.3.8 Piano di Classificazione Acustica Comunale.....	46
3.3.9 Compatibilità rispetto ai criteri localizzativi del Piano Regionale Gestione Rifiuti	49
4. Individuazione delle aree sensibili ed elementi di criticità	60
4.1 Descrizione della Variante specifica al P.R.G.	60
4.1.1 Finalità e condizioni.....	61
4.1.2 Analisi Comparativa della Proposta	62
5. Descrizione Presumibili Impatti Piano/Programma.....	63
5.1 Impatto sulla componente geologica e idrogeologica	63
5.2 Impatto sull’atmosfera.....	64
5.2.1 Impatto odorigeno	64
5.2.2 Impatto polveri PM ₁₀	69
5.2.3 Impatto Ossidi di combustione	73

5.3 Impatto sulla componente ambientale Rumore.....	74
5.4 Impatto sulla componente ecosistema.....	75
5.5 Impatto sulla componente ambientale Paesaggio.....	75
6. Sintesi delle Motivazioni	76
7. Parere di assoggettabilità a VAS	76
7. Allegati	76

1. INTRODUZIONE

Il presente rapporto è redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n.152 del 03/03/2006 al fine di fornire gli elementi necessari per la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica per la variante puntuale al P.R.G. del Comune di Celano (AQ) approvato con delibera di C.C.N. 39 del 08/08/2008, per il cambio di destinazione d'uso dell'area "Pratovecchio" censita al catasto del comune di Celano al Foglio 32, Particella 1141 nelle disponibilità della Ditta EKOREC S.r.l..

1.1 Riferimenti Normativi

La Direttiva Comunitaria 2001/42/CE ha introdotto la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), uno strumento per analizzare e valutare gli impatti sull'ambiente derivanti dall'attuazione di specifici Piani e Programmi. L'obiettivo della Direttiva è garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali durante la formulazione e l'approvazione di piani e programmi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. Si assicura che, in conformità con la direttiva, venga eseguita la valutazione ambientale di piani e programmi che potrebbero avere effetti significativi sull'ambiente (Art. 1, Direttiva 2001/42/CE).

In Italia, questa direttiva europea è stata recepita nella parte seconda del Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006, in vigore dal 31 luglio 2007, e successivamente modificato e integrato dal D. Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, che fornisce ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo del 2006, n. 152, contenente norme in materia ambientale.

La Regione Abruzzo regola l'organizzazione del processo di Valutazione Ambientale Strategica attraverso la **Legge Regionale 9 agosto 2006, n. 27**, che tratta disposizioni in materia ambientale e le sue integrazioni successive:

- **Delibera di Giunta Regionale del 19 febbraio 2007, n. 148:** Norme riguardanti la Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi regionali;
- **Delibera di Giunta Regionale del 13 agosto 2007, n. 842:** Linee guida relative alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) per Piani di competenza degli Enti Locali nel territorio regionale;
- **Circolare del 31 luglio 2008:** Competenze riguardanti la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) con chiarimenti interpretativi;
- **Circolare del 2 settembre 2008:** Competenze in materia di VAS per i Piani di Assetto Naturalistico (PAN);
- **Circolare dell'18 dicembre 2008:** Identificazione delle Autorità con competenza ambientale nella struttura regionale;
- **Circolare del 17 dicembre 2010:** Spiegazioni interpretative su alcuni aspetti del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

- **Circolare dell'18 gennaio 2011:** Competenze nella valutazione ambientale strategica con ulteriori chiarimenti interpretativi;
- **Parere del 13 dicembre 2011:** Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Verifica di assoggettabilità per Strumenti urbanistici e Varianti.

1.2 Verifica di Assoggettabilità

La Valutazione Ambientale Strategica, come indicato dall'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 4 del 16.01.2008, comprende diverse fasi:




Figura 1 - Diagramma concettuale del procedimento per la Verifica di Assoggettabilità a V.A.S..

- Verifica di Assoggettabilità:** Una valutazione per determinare se piani, programmi o progetti possono avere un impatto significativo sull'ambiente, soggetti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del decreto.
- Elaborazione del Rapporto Ambientale:** Preparazione di un documento che descrive gli impatti ambientali del piano, programma o progetto.

- c. **Svolgimento di Consultazioni:** Coinvolgimento di parti interessate e consultazioni per acquisire ulteriori informazioni.
- d. **Valutazione del Rapporto Ambientale e Risultati delle Consultazioni:** Esame dei risultati della valutazione ambientale e delle consultazioni per prendere decisioni informate.
- e. **Decisione:** Formalizzazione della decisione basata sulla valutazione e consultazioni.
- f. **Informazione sulla Decisione:** Comunicazione pubblica della decisione presa.
- g. **Monitoraggio:** Monitoraggio costante degli impatti ambientali nel tempo.

Il Rapporto Preliminare di Verifica di Assoggettabilità a VAS è redatto in conformità all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e ai Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi indicati nell'Allegato I dello stesso Decreto. In base alle definizioni fornite dalle lettere p), q), r) del comma 1 dell'art. 5 del Decreto Legislativo 152/06, vengono di seguito esplicate le fondamentali definizioni di **Autorità Competente**, **Autorità**

Procedente e Autorità Proponente:

1. **Autorità Competente:** Ai sensi della lettera p), come modificata dall'art. 2 del Decreto Legislativo n. 104 del 2017, l'Autorità Competente è identificata come "la pubblica amministrazione responsabile dell'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, dell'elaborazione del parere motivato (nel caso di valutazione di piani e programmi) e dell'adozione dei provvedimenti di VIA (nel caso di progetti o dell'autorizzazione integrata ambientale o di altri provvedimenti che ne autorizzano l'esercizio)". Nell'attuale contesto, l'Autorità Competente è rappresentata dal Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Celano.
2. **Autorità Procedente:** Conformemente alla lettera q) del medesimo articolo, l'Autorità Procedente è definita come "la pubblica amministrazione responsabile dell'elaborazione del piano o programma soggetto alle disposizioni del decreto. Nel caso in cui il piano o programma sia predisposto da un soggetto diverso, sia esso pubblico o privato, l'Autorità Procedente sarà quella che recepisce, adotta o approva il piano o programma". Nella situazione presente, l'Autorità Procedente è il Consiglio Comunale del Comune di Celano.
3. **Autorità Proponente:** Secondo la lettera r), l'Autorità Proponente è definita come "il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto soggetto alle disposizioni del decreto". In altre parole, è il soggetto che, più di ogni altro, è in grado di identificare i potenziali impatti ambientali derivanti dalle azioni del piano da lui predisposto. Nel caso specifico, l'Autorità Proponente è la Giunta Comunale del Comune di Celano.
4. **Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA):** Ai sensi della lettera s), i Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) sono definiti come "le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le

loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessati agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o progetti".

La verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa a modifiche di piani e programmi, nonché agli strumenti attuativi di piani o programmi precedentemente sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità secondo l'articolo 12 o alla VAS secondo gli articoli da 12 a 17 del D.Lgs. 152/2006, si concentra esclusivamente sugli effetti significativi sull'ambiente che non sono stati già presi in considerazione dagli strumenti normativamente superiori. Nel caso specifico di Celano, ciò fa riferimento alla variante generale al Piano Regolatore Generale (PRG) approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 20/02/2013 per il quale però non risulta essere stata effettuata un avvio del procedimento di V.A.S.

2.DEFINIZIONE AUTORITÀ CON COMPETENZA AMBIENTALE (ACA) COINVOLTE E PROCEDURA DI CONSULTAZIONE

I Soggetti Competenti in materia ambientale (SCA), ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., potenzialmente interessati alla valutazione degli effetti che la modifica puntuale del P.R.G. potrebbe determinare sull'ambiente, da coinvolgere per l'acquisizione del parere di assoggettabilità sono i seguenti:

- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale (protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it)
- Regione Abruzzo – DPC – Dipartimento Territorio - Ambiente
 - DPC002 – Servizio Valutazioni ambientali (dpc002@pec.regione.abruzzo.it)
 - DPC025 – Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio (dpc025@pec.regione.abruzzo.it)
 - DPC026 – Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (dpc026@pec.regione.abruzzo.it)
 - DPC032 – Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio (dpc032@regione.abruzzo.it)
 - APC001 – Servizio Prevenzione dei rischi di Protezione Civile (apc001@pec.regione.abruzzo.it)
- Regione Abruzzo – DPE – Dipartimento Infrastrutture e Trasporto
 - DPE016 – Servizio Genio Civile L'Aquila (dpe016@pec.regione.abruzzo.it)
- Provincia di L'Aquila
 - Ufficio Territorio e Urbanistica (urp@cert.provincia.laquila.it)
 - Servizio gestione rifiuti e tutela del suolo (urp@cert.provincia.laquila.it)
- ARTA Abruzzo - Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente
 - Direzione Generale - Responsabile Gruppo di Lavoro VAS (sede.centrale@pec.artaabruzzo.it)
- Azienda Sanitaria Locale - ASL 1 - Avezzano Sulmona L'Aquila
 - Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica (dipartimento.prevenzione@pec.asl1abruzzo.it)

- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
 - Province di L'Aquila e Teramo (sabap-aq-te@pec.cultura.gov.it)

2.1 Procedura che verrà utilizzata per le consultazioni

La consultazione delle Autorità Competenti in Ambito Ambientale (ACA) avverrà tramite il loro coinvolgimento, previa richiesta di parere da esprimere entro 30 giorni. Tale coinvolgimento sarà gestito attraverso apposita conferenza dei servizi, convocata mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), in modalità semplificata e asincrona. La documentazione relativa sarà inviata con lo stesso mezzo.

Nel caso in cui l'autorità competente, in seguito ai risultati della conferenza dei servizi descritta precedentemente, decida di non sottoporre il piano o programma al processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), essa dovrà:

- Specificare le ragioni principali di tale decisione, considerando i criteri pertinenti elencati nell'allegato I al D.Lgs. 152/2006.
- Tenere conto delle eventuali osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale.
- Fornire raccomandazioni, se del caso, per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente.

L'autorità competente, previa consultazione con l'autorità procedente e tenendo conto dei contributi ricevuti, emetterà il provvedimento di verifica, decidendo se assoggettare o escludere il piano o il programma dalla valutazione prevista dagli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006.

Il risultato completo della verifica di assoggettabilità, insieme alle relative motivazioni, sarà pubblicato integralmente sul sito web dell'autorità competente.

3. DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI, STRATEGIE E AZIONI DEL PIANO/PROGRAMMA

In Italia, il piano regolatore generale (PRG) di un comune è uno strumento urbanistico fondamentale previsto dalla legislazione nazionale in materia di pianificazione territoriale. Lo scopo principale del PRG è quello di regolare lo sviluppo urbanistico del territorio comunale, garantendo una corretta organizzazione e distribuzione degli insediamenti e delle attività sul suolo comunale. I principali obiettivi del piano regolatore generale includono:

- **Organizzazione dello spazio:** Il PRG stabilisce le destinazioni d'uso del suolo, definendo le aree destinate a scopi residenziali, commerciali, industriali, agricoli, e così via. In questo modo, si cerca di organizzare in modo razionale lo sviluppo del territorio comunale.
- **Tutela del paesaggio e dell'ambiente:** Il PRG mira a proteggere e preservare il patrimonio naturalistico e paesaggistico del territorio. Questo può includere norme e vincoli per la tutela di aree verdi, paesaggi storici, e la salvaguardia dell'ambiente.

- **Mobilità e infrastrutture:** Il piano regolatore generale tiene conto delle esigenze legate alla mobilità urbana e alla realizzazione di infrastrutture necessarie, come strade, parcheggi, impianti sportivi, scuole, ospedali, ecc.
- **Sostenibilità:** Recentemente, i PRG sono sempre più orientati verso obiettivi di sviluppo sostenibile, incoraggiando la realizzazione di edifici a basso impatto ambientale, la promozione di energie rinnovabili e la gestione sostenibile delle risorse.
- **Partecipazione pubblica:** Il PRG prevede spesso un processo di partecipazione pubblica, coinvolgendo la comunità locale nella definizione delle scelte urbanistiche e consentendo ai cittadini di esprimere le proprie opinioni e preoccupazioni.

Il piano regolatore generale è uno strumento dinamico che può essere soggetto a revisioni e aggiornamenti per rispondere alle nuove esigenze della comunità e alle evoluzioni normative. La sua corretta applicazione contribuisce a garantire uno sviluppo armonico e sostenibile del territorio comunale.

3.1 Localizzazione del progetto

L'impianto è ubicato nel territorio comunale di Celano (AQ), al di fuori del centro abitato, nei pressi della Via Tiburtina Valeria. L'impianto è ubicato in una zona che presenta un andamento plano-altimetrico tipo pianeggiante con quote sul livello del mare pari a circa 683 m s.l.m. ed è ben collegata sul piano della viabilità stradale. Dal punto di vista cartografico l'area è inquadrata come segue:

- IGM serie 25'000: Foglio 368, Sezione II – “Celano” (cfr. **Figura 3**);
- CTRN 5'000: Sezione 368113 (cfr. **Figura 4**).

Il centroide del sito oggetto di studio ha le seguenti coordinate (Sistema cartografico, UTM WGS84 fuso 33N):

376750.689 mE - 4657635.060 mN

Il lotto è censito al catasto del comune di Celano al Foglio 32, Particella 1141 (cfr. **Figura 2**).

Il tessuto residenziale continuo mediamente denso più vicino al sito dista circa 1'200 m ed appartiene al Comune di Avezzano; a circa 2'800 m è presente il tessuto residenziale continuo mediamente denso del comune di Celano (cfr. **Figura 6**). La viabilità principale dell'area è rappresentata dall'asse autostradale A25, il cui casello di accesso si trova a circa 4.5 km in linea d'aria dall'impianto in progetto. L'accesso all'impianto è prossimo alla Strada Statale 5 Via Tiburtina Valeria, risultando accessibile da quest'ultima tramite una strada secondaria. Non sono presenti ospedali o case di cura o altre funzioni sensibili nelle vicinanze dell'impianto (raggio di valutazione di circa 1,5 km).




Figura 2 - Stralcio catastale del sito oggetto di studio, scala 1:2'000.




Figura 3 – Localizzazione del sito su scala IGM 1:25'000.




Figura 4 – Localizzazione del sito su scala CTRN 1:5'000.




Figura 5 - Localizzazione del sito su base ortofoto 1:5'000.




Figura 6 - Carta dei Centri e Nuclei abitati, scala 1:50'000 (fonte: opendata.regione.abruzzo.it).

Secondo quanto riportato nel vigente Piano Regolatore Generale (di seguito PRG) della città di Celano (AQ), approvato con delibera di C.C.N. 39 del 08/08/2008, l'area su cui insiste il sito in esame risulta ricadere in Zona E3 - Agricola intensiva (cfr. **All.1 - Tavola Proposta di variante Puntuale al PRG del Comune di Celano**).

3.2 Stato attuale dei luoghi rispetto ai Vincoli

3.2.1 Aree naturali protette

L'area interessata dall'intervento in progetto non ricade all'interno di aree naturali protette (cfr. **Figura 7** e **Figura 8**).





Figura 7 - Inquadramento rispetto alle aree protette, scala 1:50'000 (fonte: opendata.regione.abruzzo.it).



**Figura 8 - Inquadramento rispetto alle altre aree protette, scala 1:50'000
(fonte: opendata.regione.abruzzo.it).**

Le aree protette più vicine all'area di intervento sono indicate nella **Tabella 1**.

Tabella 1 – Aree Protette.

Tipo area protetta	Nome area protetta	Distanza minima tra perimetro sito e area protetta [m]
Parco Naturale Regionale	Sirente Velino	3000
ZPS	Sirente Velino	3000
SIC	Gole di Celano – Valle d'Arano	3800
Aree di salvaguardia dell'orso		4000
Important Birds Areas		1200

3.2.2 Vincoli ex D.Lgs. 42/2004

Il D.Lgs. 22-1-2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137", tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali.

Consultando i tematismi messi a disposizione dal SITAP (Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici), l'area del sito risulta ubicata all'esterno della fascia di rispetto dei laghi e dei fiumi ex L. 431/85 Art. 142 comma 1 lettera c): i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (cfr. **Figura 9**).




Figura 9-Aree di interesse paesaggistico e tutelate ai sensi dell'ex D.Lgs. 42/2004, art. 142 comma 1 lettera c), scala 1:50'000 (fonte: opendata.regione.abruzzo.it).

3.2.3 Zone di interesse archeologico

L'analisi dei principali "beni" di valore paesaggistico-ambientale oggetto di tutela, di cui al P.R.P. ha evidenziato che il sito si trova in prossimità dei seguenti elementi (cfr. **Figura 10**):

Tabella 2 – Zone di interesse archeologico.

Descrizione	Distanza [m]
Necropoli	900
Necropoli	1600
Necropoli	1000
Manufatto isolato – villa - santuario	1800
Centro abitato	700
Centro abitato	800




Figura 10 - Carta degli elementi di interesse archeologico (fonte: opendata.regione.abruzzo.it).

3.2.4 Valore agronomico e territori con produzione agricole di elevata qualità

Non si rilevano in prossimità del sito oggetto di studio aree ad elevato valore agronomico o destinate alla produzione agricola di elevata qualità. In particolare, non sono presenti zone vitivinicole destinate alla coltura di vigneti IGT (Identificazione Geografica Tipica), DOC (Denominazione di Origine Controllata) o DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita). Il sito oggetto di studio e le aree limitrofe sono interessate da un basso e medio valore agronomico; pertanto, le opere in progetto non apporteranno alcun impatto diretto o indiretto sul tale valore (cfr. **Figura 11**).




Figura 11 - Carta del Valore Agronomico su base IGM, scala 1:25000 (fonte: opendata.regione.abruzzo.it).

3.2.5 Qualità geobotanica ed emergenze floristiche vegetazionali

Nelle zone limitrofe al sito oggetto di questo studio non si rilevano aree ad elevata qualità vegetazionale (cfr. **Figura 12**). Sulle pendici dei monti limitrofi, la vegetazione maggiormente rappresentata è composta da: aree a ricolonizzazione naturale, boschi di conifere, cedui matricinati, aree a pascolo naturale e praterie d'alta quota fino a 1800 m s.l.m. Le conifere sono rappresentate da pini domestici, cipressi, abeti e da qualche tasso.




Figura 12 – Carta della qualità geobotanica su base IGM, scala 1:25000 (fonte: opendata.regione.abruzzo.it).

3.3 Coerenza con altri piani e programmi

Per garantire la coerenza con altri piani e programmi, è importante notare che la pianificazione a livello comunale è soggetta alla supervisione degli enti territorialmente competenti, responsabili del coordinamento delle attività sovracomunali e della tutela dei beni storici e ambientali. I piani sovracomunali coinvolti sono di seguito affrontati.

3.3.1 Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti

Il Piano di Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo è stato adeguato con L.R. 23 gennaio 2018 n.5 (“Norme a sostegno dell’economia circolare - Adeguamento Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR)”) ed è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 110/8 del 02/07/2018.

In particolare, gli obiettivi del Piano Regionale sono:

- obiettivi strategici, volti a perseguire la sostenibilità ambientale della gestione dei rifiuti;
- obiettivi prestazionali volti al progressivo miglioramento della gestione dei rifiuti urbani e speciali;
- obiettivi gestionali attinenti alla sfera della governance.

Il progetto che si intende realizzare risulta coerente con i dettami prefissati dal Piano Regionale, permette una corretta gestione dei rifiuti nel rispetto della salute umana e dell’ambiente, mediante l’avvio a recupero e, per quanto non recuperabile, il corretto smaltimento delle diverse tipologie di rifiuto presso impianti autorizzati.

Per la coerenza del progetto rispetto a tale pianificazione si rimanda al 3.3.9 *Compatibilità rispetto ai criteri localizzativi del Piano Regionale Gestione Rifiuti*.

3.3.2 Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti

La Regione Abruzzo ha approvato, con la L.R. n. 83 del 28 aprile 2000, il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti, conformemente al dettato del D.Lgs. 22/97 e sue modificazioni.

In attuazione del Piano Regionale, si prevede che le Province, sentiti i Comuni e nel rispetto delle indicazioni di cui al Piano Regionale, adottino entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge i Piani Provinciali di Gestione dei Rifiuti Urbani.

I Piani Provinciali devono:

- indicare le iniziative e gli interventi per limitare la produzione dei rifiuti e favorire lo smaltimento, il trattamento e il recupero degli stessi;
- individuare gli eventuali sub-ambiti per la gestione dei rifiuti urbani, in particolare al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti dalla pianificazione regionale;
- accertare il fabbisogno, la tipologia e la localizzazione degli impianti da realizzare nell’ATO o nei singoli sub-ambiti;
- individuare le aree non idonee alla localizzazione di impianti;

- individuare le zone idonee alla localizzazione degli impianti relativi ai rifiuti urbani, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto;
- definire lo schema di convenzione di gestione, e il relativo disciplinare, per la disciplina dei rapporti fra i comuni associati dell'ambito ottimale di gestione o dei sub-ambiti ed i gestori del servizio dei rifiuti urbani;
- disciplinare l'organizzazione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati nell'ATO e/o nei sub-ambiti previsti dal piano provinciale.

L'attività oggetto di questo studio, ovvero la messa in riserva con contestuale scambio di codice e/o trattamento di sostanze organiche non utilizzate come solventi e altre sostanze inorganiche risulta compatibile con i principi fondamentali del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti che promuove e favorisce, per quanto tecnicamente possibile, un'integrazione tra la gestione dei rifiuti urbani e quella dei rifiuti speciali in modo da consentire il conseguimento di efficaci e vantaggiose economie di scala.

3.3.3 Piano Regionale Paesistico (P.R.P.)

Il vigente Piano Regionale Paesistico della Regione Abruzzo e le relative Norme Tecniche Coordinate sono stati approvati dal Consiglio Regionale il 21 marzo 1990 con atto n. 141/21. In specifici ambiti paesistici, il PRP costituisce strumento quadro per l'analisi dell'incidenza di ogni piano sulla trasformazione e l'uso dei suoli e per la verifica della congruenza ambientale ed economica di programmi, piani ed interventi nell'ambito del territorio disciplinato. Il PRP (ai sensi dell' art. 6, L.R. 12 aprile 1983, n. 18) è “[...] volto alla tutela del paesaggio, del patrimonio naturale, storico e artistico, al fine di promuovere l'uso sociale e la razionale utilizzazione delle risorse, nonché la difesa attiva e la piena valorizzazione dell'ambiente”. Il Piano Regionale Paesistico organizza i suddetti elementi, categorie o sistemi nei seguenti ambiti paesistici:

- Ambiti Montani: Monti della Laga, fiume Salinello; Gran Sasso; Maiella; Morrone; Monti Simbruini, Velino Sirente, Parco Nazionale d'Abruzzo.
- Ambiti costieri: Costa Teramana, Costa Pescara; Costa Teatina.
- Ambiti fluviali: Fiume Vomano – Tordino; Fiumi Tavo – Fino; Fiumi Pescara - Tirino – Sagittario; Fiumi Sangro - Aventino.

In tali ambiti paesistici il PRP definisce le “categorie da tutela e valorizzazione” per determinare il grado di conservazione, trasformazione ed uso del territorio fornendo indirizzi e prescrizioni a riguardo. Le categorie definite dal PRP sono: Conservazione (A) – integrale (A1), parziale (A2). Trasformabilità mirata (B). Trasformazione condizionata (C). Trasformazione a regime ordinato (D).




Figura 13 - Piano Regionale Paesistico ed. 2004 (fonte: opendata.regione.abruzzo.it) - Scala 1:50'000

Dalla cartografia di inquadramento territoriale, si evince che il complesso non rientra nel Piano Regionale Paesistico (PRP).

3.3.4 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)

Il P.T.C.P., redatto ai sensi dell'art. 6 della L.R. 18/83 e approvato nella provincia di L'Aquila con Delibera di Consiglio Provinciale n° 62 nella seduta del 28 Aprile 2004, ha valore di indirizzo e coordinamento per gli Enti sott'ordinati.

Il P.T.C.P. individua le zone da sottoporre a speciali misure di salvaguardia e fornisce, in relazione alle vocazioni del territorio ed alla valorizzazione delle risorse, le fondamentali destinazioni e norme d'uso.

Il P.T.C.P. identifica i seguenti sub-ambiti di attuazione per i quali sono definiti dei Piani d'Area:

- Alta, media e bassa Valle dell'Aterno-Piana Navelli;
- Valle Peligna;
- Alto Sangro;
- Fucino-Valle Roveto;
- Carseolano.

L'area di interesse non ricade all'interno delle aree sottoposte alle misure di salvaguardia, valorizzazione o particolari destinazioni e norme d'uso.

3.3.5 Piano di Tutela delle Acque

Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 641 del 09/08/2010, rappresenta lo strumento mediante il quale sono individuati gli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici e le azioni volte a garantire il relativo raggiungimento o mantenimento, nonché le misure di tutela qualitativa e quantitativa tra loro integrate e coordinate per singolo bacino idrografico.

L'area oggetto di questo studio rientra all'interno del Bacino del Fiume Liri-Garigliano, appartenente al Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale; il bacino idrografico è quello del fiume Giovenco - Piana del Fucino.

Nelle tabelle seguenti si riporta uno stralcio della scheda di Bacino estratta dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo ("*Scheda Monografica Bacino del Fiume Liri-Garigliano*").

Caratteristiche geografiche

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA (coord.GAUSS-BOAGA fuso Est)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lat. min 4626996 – Lat. max 4671051 ▪ Long. min 2387081 – Long. max 2422620
AUTORITA' DI BACINO	Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale
A.T.O.	N° 1- PROVINCIA: L'Aquila
N° COMUNI	32
SUPERFICIE DEL BACINO	863,26 Km ²

Caratteristiche idrografiche

CORPI D'ACQUA SUPERFICIALI SIGNIFICATIVI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il Fiume Giovenco costituisce un corso d'acqua potenzialmente influente sul un corpo idrico significativo Fiume Liri.
CORPI IDRICI SOTTERRANEI SIGNIFICATIVI (Principali) (In successioni carbonatiche)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Monte Cornacchia – Monti della Meta ▪ Monti del Gran Sasso – Monte Sirente ▪ Monte Marsicano ▪ Monte Velino – Monte Giano – Monte Nuria
CORPI IDRICI SOTTERRANEI SIGNIFICATIVI (Secondari) (In successioni carbonatiche)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Monte Piaceccia – Monte Fontecchia ▪ Monti Carseolani – Monte Cornacchia – Monti della Meta ▪ Monte Sirente ▪ Monte Marsicano s.l. ▪ Monte Velino – Monte Nuria ▪ Tre monti
CORPI IDRICI SOTTERRANEI SIGNIFICATIVI (In successioni fluvio-lacustri)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Piana del Fucino e dell'Imele
CORPI IDRICI SOTTERRANEI DI INTERESSE (In successioni fluvio-lacustri)	- Non presenti
CORPI IDRICI A SPECIFICA DESTINAZIONE FUNZIONALE	- Non sono state designate acque superficiali destinate al consumo umano. Non sono stati individuati tratti fluviali designati ai fini della classificazione delle acque dolci superficiali idonee alla vita dei pesci salmonidi e ciprinidi.

Caratteristiche legate ai fattori di qualità

Fiume Giovenco – Cod. Stazione N005GV13

SECA: 2 – SACA: *Buono*; LIM: 2 – IBE: II (rif. 2006)

Fiume Giovenco – Cod. Stazione. N005GV15

SECA: 3 – SACA: *Sufficiente*; LIM: 3 – IBE: III (rif. 2006)**Caratteristiche descrittive previste dal D.Lgs. 152/06 s.m.i.**

AREE SENSIBILI	NO
ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA:	SI
PRESENZA AREE PROTETTE	SI
PRESENZA AREE DI PARTICOLARE VALENZA ECOSISTEMICA	NO
PRESENZA AREE DI PARTICOLARE VALENZA GEOLOGICO-PAESAGGISTICA	SI

Dal punto di vista delle aree sottoposte a tutela dal P.R.T.A. si evidenzia che il sito (cfr. **Figura 14**) ricade all'esterno delle aree sensibili.

Al fine di evidenziare le condizioni di qualità delle acque superficiali di corsi d'acque e canali artificiali significativi nei pressi dell'area in esame, si riporta uno stralcio della Tavola 4-3 "Carta dello Stato Ambientale dei Corpi Idrici Superficiali" allegata al P.R.T.A. (cfr. **Figura 15**). Nel caso di specie si riportano i risultati derivati dal monitoraggio, effettuato negli anni 2004–2006, dell'unico canale artificiale significativo presente nel bacino della Piana del Fucino. Per il calcolo degli Indici di Qualità si fa riferimento, come previsto dall'Allegato 1 del D.Lgs. 152/99, alla Classe di Qualità relativa unicamente al Livello di Inquinamento da Macrodescrittori (L.I.M.).

Inoltre dal punto di vista della vulnerabilità da nitrati di origine agricola, il sito in oggetto ricade in una zona potenzialmente vulnerabile non classificata (cfr. **Figura 16**).







Figura 14 - Stralcio Carta delle Aree Sensibili e Bacini Drenanti in Aree Sensibili (fonte: Tavola 5-1. allegata al Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo)



S.A.C.A. - III anno di monitoraggio "a regime" (Gennaio 2006 - Dicembre 2006)


- Non classificato
- Elevato
- Buono
- Sufficiente
- Scadente
- Pessimo

Stato di qualità ambientale delle acque dei canali artificiali determinata sulla base del LIM (monitoraggio 2004 - 2006)

- 1 Elevato
- 2 Buono
- 3 Sufficiente
- 4 Scadente
- 5 Pessimo

Figura 15 – “Carta dello Stato Ambientale dei Corpi Idrici Superficiali” (Fonte: estratto dalla Tavola 4-3.

allegata al Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo)



- Limite provinciale
- Limite Regione Abruzzo
- Limite regionale
- Zone potenzialmente vulnerabili a pericolosità bassa
- Zone potenzialmente vulnerabili non classificate
- Località

Figura 16 - Prima individuazione delle Zone Vulnerabili da Nitrati di Origine Agricola (Fonte: estratto dalla Tavola 5-2. allegata al Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo)

3.3.6 Piani di Bacino per la difesa del suolo

Il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico dei Bacini Idrografici di Rilievo Regionale Abruzzesi e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi" (di seguito denominato PAI) viene definito dal legislatore quale "strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato" (si veda art 17 della L. 183/89, Legge Quadro in materia di difesa del suolo).

La normativa di attuazione del Piano è diretta a disciplinare le destinazioni d'uso del territorio, attraverso prescrizioni puntuali su ciò che è consentito e ciò che è vietato realizzare, in termini di interventi opere ed attività, nelle aree a pericolosità molto elevata (P3), elevata (P2) e moderata (P1).

L'attività in oggetto è stata confrontata con il PAI, analizzando le seguenti carte tematiche della Regione Abruzzo:

1. Carta della Pericolosità che riporta la distribuzione geografica delle aree esposte a frane ed erosioni.
2. Carta delle Aree a Rischio che riporta la distribuzione geografica delle aree esposte a diverso grado di rischio.

L'area d'interesse al presente studio rientra in una zona bianca, che non è stata oggetto delle indagini finalizzate alla redazione del Piano.

Pertanto, l'attività in oggetto è stata confrontata con i piani di Bacino delle Unit of Management (ex Autorità di Bacino) redatti dall'autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, i quali ricomprendono anche l'area d'interesse. Nel caso di specie, si è proceduto ad analizzare la compatibilità dell'attività con il Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – Rischio Frana (PSAI-Rf), di cui si riportano le disposizioni generali:

1. *Il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Rischio di Frana per il bacino dei fiumi Liri- Garigliano e Volturno, di seguito denominato Piano o PSAI-Rf, ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo, tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso del territorio relative all'assetto idrogeologico del bacino idrografico, [...];*
2. *Il presente Piano, è redatto ai sensi del comma 6 ter, art. 17 della L. 18 maggio 1989, n. 183 come modificato dall'art.12 della Legge 493/93, quale stralcio del Piano di bacino e contiene la individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico, le norme di attuazione, le aree da sottoporre a misure di salvaguardia e le relative misure.*
3. *Il PsAI-Rf, attraverso le sue disposizioni, persegue l'obiettivo di garantire al territorio del bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idrogeologico.*
4. *Il Programma per la Mitigazione del Rischio, approvato nell'ambito del Piano Straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio più alto, resta in vigore e conserva la sua efficacia.*

5. I programmi di intervento, di cui agli articoli 21 e seguenti della legge 183/89 e s.m.i., sono redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità del presente piano ed elaborati in conformità ai contenuti del programma di cui al comma precedente.
6. Opere singole ed iniziative specifiche previste nel piano possono essere attuate mediante intese di programma tra l'Autorità di Bacino e l'Amministrazione pubblica e/o il soggetto privato di volta in volta interessato.
7. Sulla base di elementi quali l'intensità, la probabilità di accadimento dell'evento, il danno e la vulnerabilità, le aree perimetrate sono state così suddivise:
 - Aree a rischio idrogeologico molto elevato (R4) nelle quali per il livello di rischio presente, sono possibili la perdita di vite umane, e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socio economiche;
 - Aree di alta attenzione (A4) potenzialmente interessate da fenomeni di innesco, transito ed invasione di frana a massima intensità attesa alta ma non urbanizzate;
 - Aree a rischio idrogeologico potenzialmente alto (Rpa) nelle quali il livello di rischio, potenzialmente alto, può essere definito solo a seguito di indagini e studi a scala di maggior dettaglio;
 - Aree di attenzione potenzialmente alta (Apa) non urbanizzate e nelle quali il livello di attenzione, potenzialmente alto, può essere definito solo a seguito di indagini e studi a scala di maggior dettaglio;
 - Aree a rischio idrogeologico elevato (R3) nelle quali per il livello di rischio presente, sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale;
 - Aree di medio - alta attenzione (A3) non urbanizzate che ricadano in una frana attiva a massima intensità attesa media o di una frana quiescente della medesima intensità in un'area classificata ad alto grado di sismicità;
 - Aree a rischio idrogeologico medio (R2) nelle quali per il livello di rischio presente sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche;
 - Aree di media attenzione (A2) che non sono urbanizzate e che ricadono all'interno di una frana quiescente a massima intensità attesa media;
 - Aree a rischio idrogeologico moderato (R1) nelle quali per il livello di rischio presente i danni sociali, economici ed al patrimonio ambientale sono marginali;

- Aree di moderata attenzione (A1) che non sono urbanizzate e che ricadono all'interno di una frana a massima intensità attesa bassa;
- Aree a rischio idrogeologico potenzialmente basso (Rpb) nelle quali l'esclusione di un qualsiasi livello di rischio, potenzialmente basso, è subordinata allo svolgimento di indagini e studi a scala di maggior dettaglio;
- Aree di attenzione potenzialmente bassa (Apb) non urbanizzate e nelle quali l'esclusione di un qualsiasi livello di attenzione, potenzialmente basso, è subordinata allo svolgimento di indagini e studi a scala di maggior dettaglio;
- Aree di possibile ampliamento dei fenomeni franosi cartografati all'interno, ovvero di fenomeni di primo distacco (C1);
- Aree di versante nelle quali non è stato riconosciuto un livello di rischio o di attenzione significativo (C2);
- Aree inondabili da fenomeni di sovralluvionamento individuati sulla base di modelli idraulici semplificati o di studi preliminari, il cui livello di rischio o di attenzione deve essere definito a seguito di indagini e studi a scala di maggior dettaglio (al).

L'attività non risulta essere in contrasto con questo strumento di conoscenza e gestione del territorio; pertanto, non sono previste prescrizioni puntuali su ciò che è consentito e ciò che è vietato realizzare, in termini di interventi, opere e attività. Ne deriva che l'attività non è in contrasto con questo strumento di conoscenza e gestione del territorio (cfr. **Figura 17**).

Invece, le finalità generali e i contenuti del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Rischio idraulico sono di seguito elencati:

1. *Il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Rischio idraulico per il bacino dei fiumi Liri-Garigliano, di seguito denominato Piano o PsAI-Ri, ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo, tecnico-operativo, mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso del territorio relative all'assetto idraulico del bacino idrografico, come individuato al successivo art. 2.*
2. *Il presente Piano è redatto ai sensi del comma 6 ter, art. 17 della Legge 183/89 come modificato dall'art. 12 della Legge 493/93 quale Piano Stralcio funzionale ed è relativo ai contenuti ed alle finalità dell'art. 3 della legge 183/89, con particolare riferimento a:*
 - *la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua;*
 - *la moderazione delle piene;*
 - *la manutenzione delle opere;*

- *la regolamentazione dei territori interessati dalle piene;*
 - *le attività di prevenzione ed allerta attraverso lo svolgimento funzionale di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento.*
3. *Il PsAI-Ri è diretto al conseguimento di condizioni accettabili di sicurezza idraulica del territorio, mediante la programmazione di interventi non strutturali e interventi strutturali.*
4. *Il PsAI-Ri definisce, in funzione delle aree inondabili con diverso periodo di ritorno, le fasce fluviali, rispetto alle quali si sono impostate le attività di programmazione contenute nel PsAI-Ri.*
5. *In conformità a quanto già stabilito nell'ambito del PSDA bacino Volturno, le fasce fluviali sono state così definite:*
- *Alveo di piena ordinaria. Si definisce alveo di piena ordinaria la parte della regione fluviale interessata dal deflusso idrico in condizioni di piena ordinaria, corrispondente al periodo di ritorno $T = 2-5$ anni. Nel caso di corsi d'acqua di pianura, l'alveo di piena ordinaria coincide con la savanella, cioè con la fascia fluviale compresa tra le sponde dell'alveo incassato. Nel caso di alvei alluvionati, l'alveo di piena ordinaria coincide con il greto attivo, interessato (effettivamente nella fase attuale oppure storicamente) dai canali effimeri in cui defluisce la piena ordinaria.*
 - *Alveo di piena standard (Fascia A). La Fascia A viene definita come l'alveo di piena che assicura il libero deflusso della piena standard, di norma assunta a base del dimensionamento delle opere di difesa. Nel presente Piano si è assunta come piena standard quella corrispondente ad un periodo di ritorno pari a 100 anni. Il "limite di progetto tra la Fascia A e la successiva Fascia B" coincide con le opere idrauliche longitudinali programmabili per la difesa del territorio. Qualora dette opere vengano realizzate ed entreranno in funzione, i confini della Fascia A si intenderanno definitivamente coincidenti con il tracciato dell'opera idraulica realizzata e la delibera del Comitato Istituzionale di presa d'atto del collaudo dell'opera varrà come adozione di variante del Piano Stralcio per il tratto in questione.*
 - *Fascia di esondazione (Fascia B). La Fascia B comprende le aree inondabili dalla piena standard, eventualmente contenenti al loro interno sottofasce inondabili con periodo di ritorno $T < 100$ anni. In particolare, sono state considerate tre sottofasce:*
 - *la sottosottofascia B1 è quella compresa tra l'alveo di piena e la linea più esterna tra la congiungente l'altezza idrica $h=30$ cm delle piene con periodo di ritorno $T=30$ anni e altezza idrica $h=90$ cm delle piene con periodo di ritorno $T=100$ anni;*
 - *la sottosottofascia B2 è quella compresa fra il limite della Sottofascia B1 e quello dell'altezza idrica $h=30$ cm delle piene con periodo di ritorno $T=100$ anni;*

- *la sottosottofascia B3 è quella compresa fra il limite della SottofasciaB2 e quello delle piene con periodo di ritorno $T=100$ anni.*
- *Fascia di inondazione per piena d'intensità eccezionale (Fascia C). È quella interessata dalla piena relativa a $T = 300$ anni o dalla piena storica nettamente superiore alla piena di progetto.*

In rapporto alla individuazione delle fasce ed alle caratteristiche e quindi alla tipologia delle aree esposte al pericolo di inondazione, si definiscono le condizioni che comportano la definizione dei livelli di rischio secondo le seguenti definizioni:

- *Moderato R1 per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono marginali;*
- *Medio R2 per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità del personale, l'agibilità degli edifici, e la funzionalità delle attività economiche;*
- *Elevato R3 per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità delle attività socioeconomiche e danni relativi al patrimonio ambientale;*
- *Molto elevato R4 per il quale sono possibili perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socioeconomiche.*

L'area di interesse non ricade nelle aree perimetrate individuate dal Piano.




Figura 17 – Stralcio PSAl-Rf – Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – Rischio Frana
(fonte: distrettoappenninomeridionale.it).

3.3.7 Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria

Il nuovo Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria è stato approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 861/c del 13/08/2007 e con Delibera di Consiglio Regionale n. 79/4 del 25/09/2007 e pubblicato sul B.U.R.A. Speciale n. 98 del 05/12/2007. L'aggiornamento a Giugno 2021 del Piano Regionale per la Tutela della qualità dell'aria è stato approvato con DGR n. 7/c del 13/01/2022 e con Delibera di Consiglio Regionale n. 70/6 del 05/07/2022 e pubblicato sul B.U.R.A. Speciale n. 124 del 31/08/2022.

In accordo con quanto prescritto dalla normativa persegue i seguenti obiettivi:

- Zonizzare il territorio regionale in funzione dei livelli di inquinamento qualità dell'aria ambiente;
- Elaborare piani di miglioramento della qualità dell'aria nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli di uno o più inquinanti superino i limiti di concentrazione;
- Elaborare dei piani di mantenimento della qualità dell'aria in quelle zone dove i livelli degli inquinanti risultano inferiori ai limiti di legge;
- Migliorare la rete di monitoraggio regionale;
- Elaborare strategie condivise mirate al rispetto dei limiti imposti dalla normativa e alla riduzione dei gas climalteranti.

Ai fini dell'attuazione delle misure del piano sono state individuate, nel territorio regionale, tre zone differenziate da diversi livelli di criticità dell'aria ambiente:

- Zone di risanamento, ossia zone in cui almeno un inquinante diverso dall'ozono supera il limite più il margine di tolleranza fissato dalla legislazione o, per l'ozono, il valore bersaglio;
- Zone da mantenere sotto osservazione, in quanto zone in cui le concentrazioni stimate, per uno o più degli inquinanti analizzati, eccetto l'ozono, sono comprese tra il valore limite e il valore limite aumentato del margine di tolleranza;
- Zone di mantenimento, ossia zone in cui la concentrazione stimata è inferiore al valore limite per tutti gli inquinanti analizzati.

Relativamente agli ossidi di zolfo, ossidi di azoto, particelle sospese con diametro inferiore ai 10 micron, monossido di carbonio e benzene, l'attività di zonizzazione del territorio regionale, relativamente alle zone individuate ai fini del risanamento definite come aggregazione di comuni con caratteristiche il più possibile omogenee, ha portato alla definizione di:

- IT1301 Zona di risanamento metropolitana Pescara-Chieti;
- IT1302 Zona di osservazione costiera;
- IT1303 Zona di osservazione industriale;
- IT1304 Zona di mantenimento.

Le zone di risanamento sono definite come quelle zone in cui almeno un inquinante supera il limite più il margine di tolleranza fissato dalla legislazione. La zona di osservazione è definita dal superamento del limite ma non del margine di tolleranza.

L'Aggiornamento del Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria al giugno 2021 include i piani e misure sopra definiti e sostituisce il precedente piano, approvato con D.G.R. n. 861/c del 13/08/2007 e con D.C.R. n. 79/4 del 25/09/2007 secondo cui il Comune di Celano e gli altri comuni limitrofi al sito oggetto di studio appartengono alla *Zona di mantenimento* – IT1304 (cfr. **Figura 18**).




Figura 18- Classificazione del territorio ai fini del mantenimento e risanamento della qualità dell'aria per ossidi di zolfo, ossidi di azoto, particelle sospese con diametro inferiore ai 10 micron, monossido di carbonio e benzene (fonte: Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria – 2007)

Le misure di piano sono articolate in misure a breve e lungo termine e sono suddivise in base alla tipologia delle sorgenti emissive prese in considerazione in:

- misure riguardanti le sorgenti diffuse fisse,
- misure riguardanti i trasporti (sorgenti lineari e diffuse):
- misure riguardanti le sorgenti puntuali e localizzate su tutto il territorio regionale.

Di seguito è riportato un riepilogo delle misure di piano con indicazione delle zone di applicazione e delle risorse previste.

Per tale zona le strategie e gli scenari per il risanamento ed il mantenimento della qualità dell'aria previste dal P.R.T.Q.A. sono:

- **MD1** – Proseguimento iniziative di incentivazione alla sostituzione delle caldaie ad uso domestico esistenti con impianti ad alta efficienza e basse emissioni (CO, COV, NOx, CO2, PM10);
- **MD3** – Divieto di insediamento di nuove attività industriali e artigianali con emissioni in atmosfera in aree esterne alle aree industriali infrastrutturate nell'ambito delle procedure di autorizzazione ai sensi del Decreto legislativo 03/04/2006 n° 152, ad eccezione degli impianti e delle attività (SOx, NOx, CO2, PM10) di cui all'art. 272 comma 1e 2;
- **MD4** – Divieto dell'utilizzo di combustibili liquidi con tenore di zolfo superiore allo 0,3% negli impianti di combustione con potenza termica non superiore a 3 MW delle zone "di risanamento" ai sensi dell'Allegato X, parte I sez.1 comma 7 alla parte V del Decreto legislativo 03/04/2006 n° 152 (SOx, NOx, CO2, PM10);
- **MD7** – Prescrizione di opportuni sistemi di recupero del calore nell'ambito delle procedure di autorizzazione ai sensi del Decreto legislativo 03/04/2006 n° 152 (SOx, NOx, CO2, PM10) ai fini dell'aumento dell'efficienza energetica ferma restando la salvaguardia di opportune condizioni di dispersione degli inquinanti emessi;
- **MD8** – Prescrizione di opportuni sistemi di abbattimento di ossidi di azoto, ossidi di zolfo e particelle sospese con diametro superiore a 10 micron con efficienza superiore al 90% in tutti gli eventuali impianti di combustione con potenza superiore a 3 MW nuovi o modificati che utilizzano olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio, emulsioni acqua-olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio, carbone da vapore, coke metallurgico, coke da gas, antracite che dovessero essere autorizzati nell'ambito delle procedure di autorizzazione ai sensi dell'art. 271 comma 4 e 5 del Decreto legislativo 03/04/2006 n° 152 (SOx, NOx, CO2, PM10);
- **MD9** – Incentivazione delle migliori tecnologie (precipitatore elettrostatico o tecnologia equivalente) di abbattimento delle emissioni di PM10 agli impianti di cogenerazione e teleriscaldamento alimentati da biomasse vegetali di origine forestale, agricola e agroindustriale;
- **MT6** – Supporto allo sviluppo ed alla estensione del trasporto passeggeri su treno (SOx, NOx, CO, CO2, PM10) in ambito regionale e locale;
- **MT7** – Sviluppo di iniziative verso il livello nazionale ai fini della riduzione della pressione dovuta al traffico merci su gomma sulle Autostrade (SOx, NOx, PM10) e incremento del trasporto su treno in maniera di stabilizzare i flussi di autoveicoli merci;
- **MT10** – Adozione del Bollino Blu su tutto il territorio regionale al fine di sottoporre a regolare manutenzione e messa a punto i veicoli a motore (SOx, NOx, CO, COV, CO2, PM10);
- **MT11** – Installazione di nuovi impianti per la distribuzione del metano per i mezzi pubblici (SOx, NOx, CO, COV, CO2, PM10),

- **MT12** – Supporto all’installazione sul territorio regionale di impianti di distribuzione di carburanti multifuel che prevedano la distribuzione anche di miscele metano-idrogeno, e di progetti mirati a diffondere veicoli ed impianti fissi a basse emissioni inquinanti quali quelli alimentati ad idrogeno (SOx, NOx, CO, COV, CO2, PM10)
- **MP1** – Interventi per la riduzione delle emissioni degli impianti di combustione considerati puntuali (desolforatore, denitrificatore e abbattitori polveri) nell’ambito delle procedure di autorizzazione ambientale integrata di cui al Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (SOx, NOx, CO2, PM10);
- **MP2** – Incentivazione delle Migliori Pratiche Disponibili per l’allevamento del pollame (PM10).

L’impianto risulta in linea con le previsioni del Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell’Aria in quanto sono previsti n.2 punti di emissione tecnicamente convogliabili sottoposti ad abbattimento preventivo all’immissione in atmosfera, non sono previste emissioni diffuse in quanto ogni operazione potenzialmente caratterizzata da emissioni diffuse avverrà sotto cappa di aspirazione.




Figura 19 - Stralcio Piano risanamento qualità aria - Classificazione del territorio per la protezione della salute relativamente all’ozono e definizione delle zone di superamento dei valori bersaglio e delle zone di superamento degli obiettivi a lungo termine - Regione Abruzzo

Con riferimento all'ozono, in base al Decreto legislativo 183 del 21 maggio 2004, sono definite le zone potenzialmente soggette al superamento dei valori bersaglio e degli obiettivi a lungo termine sia con riferimento alla protezione della salute umana che con riferimento alla protezione della vegetazione. I risultati ottenuti dal monitoraggio e dalla applicazione di modelli fotochimici (per il solo anno 2006), porta a classificare il territorio regionale in zone con riferimento alla protezione della salute umana come riportato in **Figura 19**. Con riferimento alla protezione della vegetazione viene introdotta la classificazione provvisoria (essendo disponibile un solo anno e non i tre richiesti dalla legislazione) di **Figura 20**.

Per quanto riguarda la classificazione regionale prevista dal piano di tutela della qualità dell'aria, e nello specifico la classificazione per la protezione della salute relativamente all'ozono, il comune di Celano ricade all'interno di una zona nella quale è previsto il superamento del valore bersaglio al 2010.

Allo stesso modo, per quanto riguarda la classificazione del territorio per la protezione della vegetazione relativamente all'ozono, il piano di tutela della qualità dell'aria individua il comune di Celano come area nelle quali è previsto il superamento valore bersaglio.




Figura 20 - Stralcio Piano risanamento qualità aria - Classificazione del territorio per la protezione della vegetazione relativamente all'ozono e definizione delle zone di superamento dei valori bersaglio e delle zone di superamento degli obiettivi a lungo termine - Regione Abruzzo

Si riporta di seguito la vigente zonizzazione del territorio, allegata al Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell’Aria (DGR n. 1030 del 15 Dicembre 2015). La zonizzazione prevede un agglomerato costituito dalla conurbazione di Pescara – Chieti, la cui area si estende nel territorio delle due province ed include i sei Comuni di Pescara, Montesilvano, Chieti, Francavilla al Mare, San Giovanni Teatino e Spoltore. L’agglomerato rappresenta l’unica conurbazione significativa con popolazione di 285.455 abitanti.

La rimanente parte del territorio regionale è suddivisa in zone di qualità dell’aria, individuate, per gli inquinanti di natura primaria (piombo, monossido di carbonio, ossido di zolfo, benzene, benzo(a)pirene, e i metalli), sulla base del carico emissivo e, per gli inquinanti di natura secondaria (PM₁₀, PM_{2,5}, ossidi di azoto e ozono), sui seguenti fattori:

- caratteristiche morfologiche dell’area;
- distribuzione della popolazione e grado di urbanizzazione del territorio;
- carico emissivo del territorio.

Come si evince dalla **Figura 21**, il Comune di Celano rientra nella Zona a maggiore pressione antropica.

L’impianto in progetto prevede l’immissione in atmosfera di polveri derivanti dalla lavorazione di RAEE (pannelli fotovoltaici). Per tale aspetto fare riferimento al **paragrafo 5.2 Impatto sull’atmosfera**.




Figura 21 - Zone delle Regione Abruzzo individuate ai sensi del D.Lgs. 155/2010 per ossidi di azoto, ossidi di zolfo, monossido di carbonio, benzene, materiale particolato, ozono, IPA e metalli pesanti (fonte: Allegato A DGR 1030/2015)

Nelle mappe riportate nelle figure seguenti, è valutata la distribuzione delle emissioni sul territorio regionale per gli inquinanti che maggiormente possono rappresentare una criticità, ossia gli ossidi di azoto (**Figura 22**), le particelle sospese con diametro inferiore a 10 micron (**Figura 23**), il Nichel (**Figura 24**) ed il Benzo(a)pirene (**Figura 25**); la disaggregazione spaziale delle emissioni è stata effettuata considerando come base territoriale il Comune.

Dall'analisi delle mappe sul carico emissivo emerge una chiara corrispondenza con le zone di qualità dell'aria definite dalla Regione. Il contesto, a meno del potenziale contributo dello stabilimento in progetto, è pertanto già compromesso. Di seguito si riportano immagini rappresentative delle emissioni (Mg) per il comune di Celano.




Figura 22 - Emissioni (Mg) di ossidi di azoto (NOx) nel 2012 per Comune con ubicazione impianto.




Figura 23 - Emissioni (Mg) di particelle sospese con diametro inferiore a 10 µm (PM10) nel 2012 per Comune con ubicazione impianto.

**Emissioni Totali di Ni
Chilogrammi (Kg)**

- 203 to 204 (1)
- 9 to 203 (4)
- 3 to 9 (4)
- 1 to 3 (9)
- 0 to 1 (287)




Figura 24 - emissioni (Mg) di Nichel (Ni) nel 2012 per Comune con ubicazione impianto.

**Emissioni Totali di Benzo-a-pirene
Chilogrammi (Kg)**

- 32 to 184 (10)
- 7 to 32 (52)
- 3 to 7 (106)
- 2 to 3 (72)
- 0 to 2 (65)




Figura 25 - emissioni (Mg) di Totali di Benzo-a-pirene nel 2012 per Comune con ubicazione impianto.

3.3.8 Piano di Classificazione Acustica Comunale


La Legge n. 447/95, “Legge Quadro sull’inquinamento acustico”, all’art. 6, prevede l’obbligo della classificazione acustica del territorio comunale, che consiste nell’assegnazione a ciascuna porzione omogenea del territorio, di una delle sei classi individuate dal D.P.C.M. 01/03/1991. Secondo quanto riportato nel Piano di Classificazione Acustica del comune di Celano, il sito oggetto di studio rientra nella “Classe III – Aree di tipo misto” (cfr. **Figura 26**). I limiti applicabili sono quelli riportati in **Tabella 3**. Le case sparse più vicine sono situate a circa 60 m dal perimetro del sito in esame e ricadono anch’esse nella “Classe III – Aree di tipo misto”. Non sono presenti nelle vicinanze aree particolarmente sensibili come complessi ospedalieri, complessi scolastici e parchi pubblici.

Tabella 3 – Limiti acustici applicabili all’area oggetto di studio

Classe acustica	Valori limite di emissione [dB(A)]	Valori limite di immissione [dB(A)]	Valori di qualità [dB(A)]
	Diurno	Diurno	Diurno
III	55	60	57

Dove:

- *valori limite di emissione*: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- *valori limite di immissione*: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
- *valori di qualità*: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447.



CITTA' DI CELANO
(Provincia di L'Aquila)

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO
L. 447/95

TAVOLA 3A
Zonizzazione Acustica

LEGENDA

Classi acustiche






-  Classe I Aree particolarmente protette
-  Classe II Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale
-  Classe III Aree di tipo misto
-  Classe IV Aree di intensa attività umana
-  Classe V Aree prevalentemente industriali

Figura 26 - Stralcio Piano di Classificazione Acustica del Comune di Celano sovrapposto a ortofoto satellitare.

A questi vanno aggiunti:

- *Valori limite differenziali di immissione:* determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno e vanno valutati all'interno degli ambienti abitativi. Come sancito dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 (art. 4), tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI; inoltre non si applicano nei seguenti casi:
 - a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
 - b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno;
 - c) nel caso in cui la rumorosità è prodotta dalle seguenti sorgenti:
 - dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
 - da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

3.3.9 Compatibilità rispetto ai criteri localizzativi del Piano Regionale Gestione Rifiuti

Per ciascuna tipologia impiantistica di trattamento e smaltimento dei rifiuti, il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti prevede i criteri per l'individuazione di aree idonee per la localizzazione dei nuovi impianti. Si specifica che per la verifica dei criteri localizzativi è stato preso, quale riferimento, il documento di Piano di cui all'adeguamento del P.R.G.R. (art. 199 D.Lgs. 152/2006) della Relazione di piano del Luglio 2017, stante la sentenza n. 28 dell'anno 2019 della Corte Costituzionale riguardante la dichiarazione di illegittimità della L.R. 5/2018.

La metodologia è riferita alla realizzazione di nuovi impianti, ove per "nuovo impianto" si intendono:

- nuove attività di gestione rifiuti che prevedono la realizzazione ex novo di strutture per la gestione dei rifiuti;
- nuove attività di gestione rifiuti da avviarsi all'interno di strutture esistenti che costituiscano attività prevalente o esclusiva effettuata presso l'insediamento stesso;
- cambiamento della localizzazione e/o delocalizzazione di un impianto esistente.

La stessa procedura è applicabile anche alla "modifica degli impianti esistenti" dove con tale definizione si intende:

- la modifica dell'autorizzazione esistente che implica ampliamenti superiori al 15% sia in termini di occupazione di suolo che di quantitativi di rifiuti autorizzati;
- la modifica dell'attività di gestione dei rifiuti preesistente, che origina una nuova "tipologia impiantistica" (es. da selezione e cernita a compostaggio, da solo stoccaggio ad impianto di trattamento);
- la modifica delle modalità di funzionamento di un impianto (a titolo esemplificativo la variazione dei CER con inclusione di CER "pericolosi" pur in una situazione di invarianza quantitativa dei rifiuti trattati) che determini una modifica peggiorativa del quadro emissivo dell'impianto;
- la modifica che comporta l'assoggettamento a criteri localizzativi diversi in relazione alla tipologia impiantistica esistente.

Per modifiche ad impianti esistenti che non ricadano nelle fattispecie sopra elencate non si applicano i criteri localizzativi descritti nel presente capitolo. Per gli impianti esistenti, nell'ambito dei procedimenti di rinnovo dell'autorizzazione (e/o di richiesta di ampliamento sotto-soglia), i criteri localizzativi dovranno comunque essere considerati al fine di impartire le prescrizioni necessarie a mitigare o compensare eventuali criticità.

Le tipologie di impianto ai quali applicare i criteri localizzativi sono suddivise in funzione dell'operazione di gestione prevalente che viene compiuta nell'ambito dell'impianto stesso. Le categorie considerate sono sintetizzate nella tabella successiva. I criteri, quindi, sono organizzati secondo i gruppi principali (A, B ...); sono introdotte eventuali deroghe e/o indicazioni specifiche in relazione al "sottogruppo" che spesso fa riferimento a una specifica operazione.

Lo scopo fondamentale è quello di fare in modo che per quanto possibile siano “classificate” tutte le attività di gestione dei rifiuti alle quali è necessario applicare i criteri localizzati. Tali criteri prendono in considerazione vincoli e limitazioni di natura diversa: fisici, ambientali, sociali, economici e tecnici. Le tipologie di impianti considerati sono:

Gruppo	Tipo di impianto	Sottogruppo		Operazione	Note	
A	Discarica	A1	Discarica di inerti	D1, D5		
		A2	Discarica per rifiuti non pericolosi			
		A3	Discarica per rifiuti pericolosi			
B	Incenerimento	B1	Incenerimento di rifiuti urbani e speciali	D10, R3, R1	Ricadono in questa categoria le operazioni R3 riguardanti la gassificazione e la pirolisi che utilizzano i componenti come sostanze chimiche.	
		B2	Coincenerimento	R1	si intende "un impianto la cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di materiali e che utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio" (D. lgs. 133/05, art. 2, c.1, lett. e)) diverso dal recupero di biogas da digestione anaerobica o da discarica. Sono escluse le attività R1 che non siano attività prevalente come descritto nelle deroghe successive.	
C	Recupero e trattamento putrescibili	C1	Impianti di compostaggio ACM;	R3	Impianti di compostaggio per la produzione di ammendante compostato misto ai sensi del D. Lgs. 75/10 e ss.mm.ii.	
		C2	Impianti di compostaggio ACV		Impianti di compostaggio per la produzione di ammendante compostato verde ai sensi del D. Lgs. 75/10 e ss.mm.ii. aventi potenzialità > 10 t/g	
		C3	Condizionamento fanghi		Impianti che trattano i fanghi e eventualmente li stoccano per un successivo spandimento sul suolo agricolo	
		C4	Digestione anaerobica		Impianto che prevede la sola digestione anaerobica di rifiuti putrescibili con produzione di biogas e digestato	
		C5	Produzione fertilizzanti		produzione di fertilizzanti di cui al D. Lgs. 75/10 e ss.mm.ii. a partire da rifiuti	
		C6	Altri processi di recupero materie prime		Processi di recupero materia a partire da matrici putrescibile	
		C7	Trattamento chimico fisico biologico - Produzione biostabilizzato		D8, R3	
		C8	Trattamento chimico fisico biologico - Separazione secco umido		D9, D13	
	Trattamento rifiuti acquosi	C9	Trattamento biologico – Trattamento depurativo rifiuti acquosi	D8		

Gruppo	Tipo di impianto	Sottogruppo	Operazione	Note	
	Recupero e trattamento delle frazioni non putrescibili	D1	Recupero Indifferenziato - Produzione CSS	R3	
		D2	Recupero Chimici - Rigenerazione/recupero solventi	R2	
		D3	Recupero Chimici - Rigenerazione degli acidi e delle basi	R6	
		D4	Recupero Chimici - Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti	R7	
		D5	Recupero Chimici - Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori	R8	
		D6	Recupero Chimici - Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli	R9	
D		D7	Recupero Secchi - Selezione/Recupero carta, legno, plastica, pneumatici, metalli, recupero vetro	R3,R5	
		D8	Recupero Secchi - frantumazione,	R4	
		D9	Selezione e recupero RAEE	R3, R4, R5, R12	
	Trattamento e recupero inerti	D10	Recupero Secchi - recupero inerti	R5	
	Trattamento rifiuti acquosi	D11	Trattamento chimico fisico - Trattamento depurativo rifiuti acquosi	D9	
	Altri impianti di trattamento	D12	Trattamenti complessi - Miscelazione non in deroga	D13,R12	I trattamenti complessi sono costituiti da attività di trattamento preliminare sia al successivo smaltimento che al successivo recupero di rifiuti. Previa la distinzione tra accorpamento e miscelazione in base alla normativa vigente si considerano attività di accorpamento, per esempio sconfezionamento - riconfezionamento, bancaletatura-sbancaletatura, travaso-svuotamento
		D13	Trattamenti complessi - Miscelazione in deroga	D9, R12	
		D14	Trattamenti complessi - Selezione, cernita, riduzione volumetrica	D13,R12	
		D15	Trattamenti complessi - Accorpamento	D14, R12	
		D16	Trattamento chimico fisico - Inertizzazione	D9	
		D17	Trattamento chimico fisico biologico - Sterilizzazione	D8-D9	
E	Stoccaggio	E1	Piattaforme ecologiche	D15-R13	autorizzate ex art. 208 ed effettuati stoccaggi di rifiuti pericolosi da raccolta differenziata degli urbani e degli assimilati (es. oli minerali, batterie esauste, neon...)
		E2	Deposito preliminare	D15	Si applica solo in caso di rifiuti pericolosi
		E3	Messa in riserva	R13	
		E4	Travaso, Impianto di trasfeenza	D15-R13	

L'impianto in oggetto rientra, secondo quanto riportato nella tabella 18.2-1 "Classificazione degli impianti, ovvero delle operazioni di gestione dei rifiuti ai quali applicare i criteri localizzativi" della Relazione di Piano (ADEGUAMENTO DEL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI (art. 199 D.Lgs.152/2006)), nel gruppo D 7 – Recupero e Trattamento delle frazioni non putrescibili, sottogruppo D - *Recupero Secchi – Selezione/Recupero carta, legno plastica, pneumatici, metalli, recupero vetro (R3, R5)*.

I criteri possono essere sintetizzati nelle sotto elencate categorie:

- Caratteristiche generali dal punto di vista fisico in cui si individua il sito;
- Usi del suolo;
- Protezione della popolazione dalle molestie;
- Protezione delle risorse idriche;
- Tutela da dissesti e calamità;
- Protezione di beni e risorse naturali;

Definizione dei livelli di tutela

La procedura localizzativa consta di due fasi sostanziali; infatti, successivamente alla definizione nel PRGR dei criteri dettati dall'art.197, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n.152/2006, la pianificazione subordinata (Pianificazione di Ambito a cura di AGIR) dovrà applicare detti criteri e adempiere alla fase di macrolocalizzazione e, più nel dettaglio, dovrà poi essere sviluppata la fase di microlocalizzazione cioè la definizione puntuale della zona che ospiterà lo specifico impianto. I criteri localizzativi adottati derivano dalle norme di tutela territoriale e ambientale definite ai diversi livelli istituzionali. Sulla base dei disposti normativi si individuano quindi i seguenti diversi livelli di tutela da adottare nel territorio regionale.

Definizione
1. i livelli di tutela integrale , ovvero i criteri ostativi alla nuova realizzazione di qualsiasi tipologia di impianto di gestione rifiuti.
2. i livelli di tutela specifici , si tratta di criteri ostativi solo per alcune tipologie di impianto che possono invece avere valore di attenzione (o comunque nessun valore di tutela) per altre tipologie di impianto.
3. i livelli di penalizzazione , ovvero i criteri che non sono necessariamente ostativi alla localizzazione ma che rappresentano motivo di cautela progettuale e/o ambientale e la cui sovrapposizione con altri livelli di attenzione potrebbe precludere la stessa localizzazione dell'impianto; questo livello di tutela risulta essere fondamentale nell'analisi comparativa di una rosa di più siti.
4. i livelli di opportunità localizzativa , costituisce criterio di preferenzialità la presenza di elementi di idoneità e opportunità; fornisce informazioni aggiuntive di natura logistico/economica finalizzate ad una scelta strategica del sito; questo livello di tutela risulta essere fondamentale nell'analisi comparativa di una rosa di più siti.

Il livello di tutela integrale risulta essere univoco e deriva da specifiche indicazioni di legge atte a preservare la naturalità e l'integrità ambientale e fisica di specifiche porzioni di territorio. Il livello di penalizzazione, invece, può avere diversi gradi di magnitudo in funzione delle disposizioni normative dalle quali il vincolo deriva e dalle implicazioni che queste determinano.

La magnitudo del livello di penalizzazione è suddivisibile in tre classi in funzione di tre diversi indicatori:

<p>1. la magnitudo di un criterio di penalizzazione è di “attenzione” nel caso in cui l’inserimento di accorgimenti tecnico progettuali permette di raggiungere la compatibilità ambientale richiesta dal vincolo; inoltre, in assenza di una normativa specifica che caratterizzi il vincolo, non esiste un procedimento amministrativo che può determinare la non idoneità del sito ad accogliere l’intervento; si tratta, pertanto, di vincoli, che pur determinando fattori di cautela in relazione alla presenza di elementi di attenzione ambientale, sono superabili tramite adeguati accorgimenti progettuali che potranno essere anche prescritti in fase autorizzativa;</p>
<p>2. la magnitudo di un criterio di penalizzazione è “limitante” quando il vincolo è rappresentato da una norma per la quale è prevista una procedura specifica per verificare la compatibilità dell’intervento in relazione al vincolo stesso; in questo caso è possibile che si determini la non idoneità del sito ad accogliere l’intervento nel momento in cui, nell’ambito di un procedimento autorizzativo, non si consegua la possibilità di ottenere uno svincolo.</p>
<p>3. la magnitudo di un criterio di penalizzazione è “potenzialmente escludente” nel caso di fattori localizzativi che devono necessariamente essere verificati alla scala di dettaglio; in tal caso per la natura stessa del vincolo e/o per una possibile mancanza di livello informativo alla scala REGIONE ABRUZZO Adeguamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Relazione di Piano – Parte Seconda: Proposta pianificatoria OIKOS Progetti srl – Luglio 2017 Pagina 485 di 561 regionale provinciale, tale tipologia di fattore potrebbe assumere valore escludente solo a determinate condizioni; cioè il vincolo potrebbe assumere in fase di analisi di dettaglio valore di tutela integrale e, quindi, potrebbero verificarsi le condizioni di preclusione del territorio oggetto di analisi alla localizzazione dell’impianto.</p>

I fattori di tutela nel seguito individuati sono ascrivibili alle seguenti categorie:

- Uso del suolo;
- Tutela della popolazione;
- Tutela delle risorse idriche;
- Tutela da dissesti e calamità;
- Tutela dell’ambiente naturale;
- Tutela dei beni culturali e paesaggistici.

Fattore	Livello di prescrizione	Note	Compatibilità con l'intervento
USO DEL SUOLO			
Aree residenziali consolidate, di completamento e di espansione (Legge Regionale 12 aprile 1983, n.18 e s.m.i.)	TUTELA INTEGRALE		Non sono presenti Nuclei abitati o centri abitati in un raggio di 1000 m dall'impianto.
Aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D.L. n.3267/23, L.R. 6/2005)	Penalizzazione a magnitudo POTENZIALMENTE ESCLUDENTE	Il criterio assume carattere di tutela integrale nelle aree coperte da boschi di protezione individuati dal corpo forestale dello stato ai sensi del R.D. 3267/1923 e recepite nei PRG dei comuni interessati.	Sul sito in oggetto non insiste il Vincolo Idrogeologico.
Aree boscate (D.Lgs. 42/04 nel testo in vigore art. 142 lettera g; Legge regionale n.28 del 12/04/1994)	Penalizzazione a magnitudo POTENZIALMENTE ESCLUDENTE	Il vincolo assume carattere di tutela integrale nelle aree dove sia effettivamente presente il bosco.	Il sito non ricade in aree boscate.
Aree di pregio agricolo (D.Lgs. N.228/2001; L.R. 36/13)	Penalizzazione a magnitudo POTENZIALMENTE ESCLUDENTE	Da applicare nelle aree agricole nell'ambito delle aree MIPAF. Il vincolo assume carattere di tutela integrale qualora sia comprovata presenza sui lotti interessati alla realizzazione di tali impianti di una o più produzioni certificate.	Il lotto in cui ricade l'impianto non risulta all'interno, né nelle vicinanze di coltivazioni di pregio agricolo.
Fasce di rispetto da infrastrutture	Penalizzazione a magnitudo POTENZIALMENTE ESCLUDENTE	Sono fatti salvi gli utilizzi autorizzati/consentiti dall'Ente gestore dell'infrastruttura.	Sono garantite le fasce di rispetto dalle infrastrutture.
Fasce di rispetto da infrastrutture lineari energetiche interrato ed aeree	Penalizzazione a magnitudo POTENZIALMENTE ESCLUDENTE	Sono fatti salvi gli utilizzi autorizzati/consentiti dall'Ente gestore dell'infrastruttura.	Nel sito non intercorrono infrastrutture lineari energetiche interrato ed aeree.
TUTELA DELLA POPOLAZIONE DALLE MOLESTIE			
Distanza dai centri e nuclei abitati	Penalizzazione a magnitudo ATTENZIONE		Il lotto in cui ricade l'impianto non risulta ubicato nelle vicinanze di centri e nuclei abitativi. Il centro abitato più vicino dista più di 1 km dall'impianto.

Distanza da funzioni sensibili	TUTELA INTEGRALE SPECIFICA	400 m	Per un raggio di almeno 1,5 Km non sono presenti strutture scolastiche, asili, ospedali, case di riposo ed altre strutture sensibili.
	Penalizzazione a magnitudo ATTENZIONE	Gli impianti devono essere ubicati in modo da non arrecare disturbo agli obiettivi sensibili e, quindi, nel caso devono essere previste adeguate opere di mitigazione.	Non sono presenti ospedali o case di cura o altre funzioni sensibili nelle vicinanze dell'impianto (raggio di valutazione di circa 1,5 km)
Distanza da case sparse	Penalizzazione a magnitudo ATTENZIONE	Il potenziale impatto è minimizzabile tramite l'implementazione di adeguate misure mitigative.	L'abitazione più prossima si trova ad una distanza di 60 mt da un punto intermedio dell'area produttiva.
PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE			
Distanza da opere di captazione di acque ad uso potabile (D.Lgs. 152/99; D.L. 258/00; PTA-DGR 614/2010)	TUTELA INTEGRALE		Non sono presenti opere di captazione di acque ad uso potabile in un raggio di 1000 m dall'impianto.
Aree rivierasche dei corpi idrici (PTA-DGR 614/2010)	TUTELA INTEGRALE	Fascia di 10 m	L'area dove è ubicato l'impianto, si trova ad oltre 10 metri dai corpi idrici secondari presenti nella zona.
Vulnerabilità della falda (D.Lgs. 152/06 Allegato 7, PTA - Delibera 614 del 9 agosto 2010)	Penalizzazione a magnitudo ATTENZIONE	Il potenziale impatto sulla falda è minimizzabile grazie ad accorgimenti di tipo progettuale (impermeabilizzazione delle aree di lavoro, corretta gestione delle acque di prima pioggia etc...	L'impianto ricade in un'area caratterizzata da un grado di vulnerabilità intrinseca degli acquiferi Elevato.
Tutela delle coste (L.R. 18/83 e s.m.i.)	TUTELA INTEGRALE	Fascia di 10 m	L'area dove è ubicato l'impianto, si trova ad oltre 70 km dal Mar Adriatico ed ad oltre 100 km dal Mar Tirreno.
	LIMITANTE	Nella fascia da 10 a 50 m dovrà essere valutato il progetto nel caso si trattasse di impianti tecnologici pubblici.	
TUTELA DA DISSESTI E CALAMITA'			
Aree esondabili e di pericolosità idraulica			
Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni (PSDA) - AdB Regione Abruzzo	TUTELA INTEGRALE	Aree P3 e P4	L'area oggetto di studio non rientra nelle aree oggetto di tutela idraulica dei Piani.
	Penalizzazione a magnitudo LIMITANTE	Aree P2; i nuovi impianti e gli ampliamenti devono essere conformi ai piani di protezione civile e sia	

		positivamente verificato lo studio di compatibilità idraulica	
	Penalizzazione a magnitudo ATTENZIONE	Aree P1. Verificare le condizioni di fattibilità a scala comunale	
Piano Stralcio di bacino per l'assetto del fiume Tronto	TUTELA INTEGRALE	Nelle Fasce di tutela integrale di cui all'art-10 delle NTA	
	TUTELA INTEGRALE SPECIFICA	Fasce E3 ed E4	
	Penalizzazione a magnitudo LIMITANTE	Fasce E3 ed E4 se non delocalizzabili. Necessario prevedere Studio di compatibilità e parere dell'Adb all'intervento	
	Penalizzazione a magnitudo LIMITANTE	Fascia E2 dove è necessaria una verifica tecnica volta a dimostrare la compatibilità degli interventi con il livello di rischio dichiarato che verrà valutata dall'Adb.	
	Penalizzazione a magnitudo ATTENZIONE	Fascia E1. È necessario prevedere adeguato piano di emergenza.	
Piano Stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del fiume Tevere	TUTELA INTEGRALE SPECIFICA	Fasce A e B	
	Penalizzazione a magnitudo LIMITANTE	Fasce A e B se non delocalizzabili	
	Penalizzazione a magnitudo ATTENZIONE	Fascia C. È necessario prevedere adeguato piano di emergenza	
Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico del Bacino Interregionale del Fiume Trigno (che interessa il territorio abruzzese)	TUTELA INTEGRALE SPECIFICA	Aree PI3 e Fascia di riassetto fluviale 4	
	LIMITANTE	Aree PI2; necessario lo studio di compatibilità	
	ATTENZIONE	Aree PI1. Fattibilità di nuove opere purché compatibili con le misure di protezione civile	
Aree a rischio idrogeologico			
Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico dei Bacini Idrografici di Rilievo Regionale Abruzzesi e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro "Fenomeni gravitativi e Processi Erosivi" (PAI)	TUTELA INTEGRALE	Aree P3, P2 e Ps	L'area oggetto di studio non rientra nelle aree oggetto di tutela idrogeologica dei Piani.
	ATTENZIONE	Aree P1; i nuovi impianti sono realizzati con tipologie costruttive finalizzate alla riduzione della vulnerabilità delle	

		opere e del rischio per la pubblica incolumità	
Piano Stralcio di bacino per l'assetto del fiume Tronto	LIMITANTE	Aree H4 e H3 realizzabilità condizionata ad uno studio in cui siano valutate eventuali soluzioni alternative, la compatibilità con la pericolosità delle aree e l'esigenza di realizzare interventi per la mitigazione della pericolosità, previo parere vincolante dell'Autorità di bacino	
	ATTENZIONE	Aree H0, H1, H2. I nuovi impianti sono consentiti previo specifico studio geologico-tecnico	
Piano Stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del fiume Trigno	LIMITANTE	Aree R3 e R4 realizzabilità condizionata al parere vincolante dell'Autorità di bacino	
	ATTENZIONE	Aree R1 ed R2	
Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico del Bacino Interregionale del Fiume Trigno (che interessa il territorio abruzzese)	LIMITANTE	Aree PF3 e PF2 realizzabilità condizionata al parere vincolante dell'Autorità di bacino	
	ATTENZIONE	Aree PF1 sono ammessi tutti gli interventi, previa valutazione di compatibilità idrogeologica	
TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE			
Comuni a rischio sismico (OPCM n. 3274 del 20/3/2003, D.G.R. n° 438 del 29/03/2005)	Penalizzazione a magnitudo ATTENZIONE	Nei comuni classificati sismici si devono rispettare le norme edilizie da applicarsi per le aree a rischio sismico	L'impianto si trova nella classificazione sismica entrata in vigore a seguito dell'Ordinanza P.C.M. 3274, in zona 1, caratterizzata da un valore di accelerazione di picco orizzontale del suolo (ag), con probabilità di superamento del 10% in 50 anni, uguale a 0,35g.
Aree naturali protette (D.Lgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142 lettera f,L.	TUTELA INTEGRALE SPECIFICA		Nel raggio di circa 3,0 km dall'impianto non sono

394/91, L. 157/92; L. R. 21 Giugno 1996, n. 38)			presenti aree naturali protette di cui all'elenco EUAP.
Rete Natura 2000 per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica (Direttiva Habitat (92/43/CEE, Direttiva uccelli 79/409/CEE, D.G.R. n. 4345/2001, D.G.R. n.451 del 24.08.2009)	TUTELA INTEGRALE		L'impianto non ricade in tali zone
	Penalizzazione a magnitudo LIMITANTE	Nei 2 km dal perimetro delle aree Natura 2000 il progetto dovrà effettuare le procedure di cui al DPR 357/97	L'area in oggetto dista più di 2 km dalla perimetrazione della rete Natura 2000. L'area dove è ubicato l'impianto non si trova all'interno di un Sito di Importanza Comunitaria (SIC) di cui al D.M. 03.04.2000 pubblicato sulla G.U.R.I. n°65 del 22.04.2000; non si trova all'interno di una Zona di Protezione speciale (ZPS) di cui al D.M. 03.04.2000 pubblicato sulla G.U.R.I. n°65 del 22.04.2000 e non si tratta di una zona di ripopolamento e cattura faunistica.
TUTELA DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI			
Beni storici, artistici, archeologici e paleontologici (L. 1089/39, D. Lgs. n. 42/04)	TUTELA INTEGRALE		Il sito non presenta vincoli di tipo storico-artistico– archeologico Paleontologici.
Territori costieri (art. 142 comma 1 lettera a) D.Lgs. 42/04 e smi, L.R. 18/83 e s.m.)	TUTELA INTEGRALE		Il sito non rientra in tale vincolo.
Distanza dai laghi (D.Lgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142 comma 1 lettera c.; e L.R. 18/83 e s.m.i.)	TUTELA INTEGRALE		Il sito non rientra in tale vincolo in quanto. Non sono presenti laghi nelle vicinanze del sito.
Altimetria (D.Lgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142 comma 1 lettera d)	TUTELA INTEGRALE		Il sito non rientra in tale vincolo in quanto risulta ubicato ad una quota di circa 700 m s.l.m.
Zone umide (D.Lgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142 comma 1 lettera i)	TUTELA INTEGRALE		Il sito non rientra in tale vincolo in quanto non sono presenti Zone Umide nelle vicinanze del sito.
Zone di interesse archeologico (D.Lgs. 42/04 art. 142 comma 1 lettera m) e PPR art. 14.	TUTELA INTEGRALE		Il sito non presenta vincoli di tipo storico-artistico – archeologico-Paleontologico.
Distanza da corsi d'acqua (D.Lgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142 lettera c.)	Penalizzazione a magnitudo LIMITANTE	Il progetto dovrà essere sottoposto a valutazione paesistica ai sensi dell'art. 146, comma 2, del D.Lgs. 42/04 e s.m.i.	L'area dove si effettuerà la gestione dei rifiuti è situata oltre 600 m di distanza dalle aree di rispetto dei corsi idrici.
Complessi di immobili, bellezze panoramiche e punti di vista o	Penalizzazione a magnitudo LIMITANTE	Il progetto dovrà essere sottoposto a	Il sito non rientra in tale vincolo.

belvedere di cui all' art. 136, lett. c) e d) del D.Lgs. n. 42/2004 dichiarati di notevole interesse pubblico.		valutazione paesistica ai sensi dell'art. 146, comma 2, del D.Lgs. 42/04 e s.m.i.	
Usi civici (lettera h comma 1 art. 142 D.Lgs. 42/2004)	Penalizzazione a magnitudo LIMITANTE	L'impianto potrà essere localizzato, previo assenso dell'Autorità Compete	Il sito non ricade in aree soggette a vincolo di cui all'art 142 D.Lgs. 42/2004 lettera h comma 1.
Aree sottoposte a normativa d'uso paesaggistico (Piano Regionale Paesistico)	TUTELA INTEGRALE	Zone A1, A2, A3 e Zone B1 in ambiti montani e costieri	Il sito non ricade in aree cartografate dal PPAR.
	Penalizzazione a magnitudo LIMITANTE	Zone B1 in ambiti fluviali e zone B2, C1 e C2 e D per ambiti montani. La fattibilità dell'opera è soggetta a studio di compatibilità	
	Penalizzazione a magnitudo ATTENZIONE	Zone D per ambiti costieri e fluviali Verificare le condizioni di fattibilità a scala comunale	
LIVELLI DI OPPORTUNITA' LOCALIZZATIVA			
Aree destinate ad insediamenti produttivi ed aree miste	FATTORE DI OPPORTUNITA' LOCALIZZATIVA		L'area di studio è ubicata in una zona E agricola che in seguito al cambio di destinazione d'uso diventerà area D produttiva.
Dotazione di infrastrutture	FATTORE DI OPPORTUNITA' LOCALIZZATIVA		L'area è ben collegata tramite le vie di comunicazione: Autostrada A25, Strada Statale 5 Via Tiburtina Valeria.
Vicinanza alle aree di maggiore produzione dei rifiuti	FATTORE DI OPPORTUNITA' LOCALIZZATIVA		L'impianto è sito in posizione strategica.
Impianti di smaltimento e trattamento rifiuti già esistenti (aree già interessate dalla presenza di impianti)	FATTORE DI OPPORTUNITA' LOCALIZZATIVA		In zona sono attualmente presenti impianti di gestione rifiuti non pericolosi.
Aree industriali dismesse e degradate da bonificare (D.M. 16/5/89, D.Lgs. 152/06)	FATTORE DI OPPORTUNITA' LOCALIZZATIVA		Il sito non rientra nell'elenco delle aree industriali dismesse e degradate da bonificare (D.M. 16/5/89, D.Lgs. 152/06).

4. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SENSIBILI ED ELEMENTI DI CRITICITÀ

4.1 Descrizione della Variante specifica al P.R.G.

Premettendo che sul sito è presente un edificio il cui titolo edilizio è stato rilasciato per uso produttivo

In seguito alla proposta variazione di destinazione d'uso dell'area oggetto di questo rapporto, avverrà la transizione da Zona E - Agricola a Zona D - Produttiva per una superficie di circa mq 11'875.

In allegato al presente rapporto si produce la tavola di proposta di modifica di destinazione d'uso per l'area in oggetto (cfr. **All.1 - Tavola Proposta di variante Puntuale al PRG del Comune di Celano**) a **Zona D1 Zona industriale**.

Per tali zone le NTA del PRG vigente prevedono che: *“la zona D1 sono parti del territorio destinate agli insediamenti produttivi di tipo, industriale e artigianale ed al completamento quelli esistenti. In tale zona sono ammessi insediamenti a carattere industriale, artigianato produttivo, di servizio ed attività assimilabili, di cui all art.16.4 delle presenti N.T.A.”;*

Il piano si attua per intervento diretto, sono consentiti gli altri interventi di cui all art. 7 delle presenti N.T.A., con i seguenti indici:

- *Lm = 2000 mq per destinazione d uso industriale;*
- *Rc = è compreso da 20% al 60% della superficie fondiaria utilizzabile per l impianto produttivo.*
- *H (altezza max fabbricati) = 20,00 ml*
- *Distanze dalle Strade = come da art. 27 delle presenti N.T.A.*
- *Distacchi tra edifici = ml 10*
- *Distacchi dai confini = 5.00 ml.*
- *Parcheggi = come da art. 17 delle presenti N.T.A.*
- *Opere di urbanizzazione secondarie = 15% della superficie fondiaria, che deve essere ceduta*
- *gratuitamente al Comune (e/o monetizzazione delle stesse qualora ricorrano le condizioni previste*
- *dall art. 12 delle presenti N.T.A.) e sistemata sul fronte strada o che sia accessibile dalla viabilità*
- *pubblica; in questo caso deve essere ceduta anche l area destinata a viabilità di accesso alle aree*
- *destinate ad urbanizzazioni secondarie; nel rispetto dell art. 17 delle presenti N.T.A. per gli altri usi.*

Per gli edifici esistenti sono consentiti:

- a) interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo e manutenzione ordinaria e straordinaria, secondo le modalità prevista dall art. 7 delle presenti norme e successive modificazioni per sopravvenute modifiche della legislazione;*

- b) *modifiche di destinazione d'uso, nel rispetto delle destinazioni d'uso di cui sopra, con l'obbligo di riservare idonei spazi a parcheggi previsti dall'art. 17 delle presenti N.T.A..*
- c) *premio di ampliamento del 10% se esistenti alla data di 22.06.1993 a condizione che tale ampliamento non porti a superare una S_e complessiva pari al 55% della S_f ed un RC_{max} pari al 60% della S_f .*

Le recinzioni fronteggianti le strade dovranno essere arretrate per una profondità di ml 5,00 dalla strada stessa, fatto salvo il rispetto del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione.

4.1.1 Finalità e condizioni

La Variante Specifica si propone come obiettivo principale la ridefinizione degli spazi ad uso produttivo, basandosi sulle considerazioni già esposte. In particolare, si mira a regolarizzare l'area che attualmente reca destinazione d'uso agricolo prevista dal Piano Regolatore Generale (P.R.G.) ma che, di fatto, ha le caratteristiche e titoli edilizi propri di un'area produttiva. Si sottolinea che la costruzione insistente nelle aree oggetto di variante possiede già titolo edilizio di natura produttivo-industriale e che le attività in programma saranno compatibili con quanto previsto dalle NTA del vigente PRG.



Figura 27 - Stato dei luoghi dell'area oggetto di variante puntuale.

L'assetto organizzativo e funzionale del territorio non sarà quindi modificato in quanto le costruzioni in essere hanno già una connotazione produttivo-industriale.

A seguire, vengono presentate le zonizzazioni del Piano Regolatore Generale vigente e della Variante Specifica per una visione comparativa.

4.1.2 Analisi Comparativa della Proposta

La variante puntuale per il PRG (cfr. **All.1 - Tavola Proposta di variante Puntuale al PRG del Comune di Celano**) prevede le seguenti variazioni per l'area registrata al catasto del Comune di Celano al Foglio 32, Particella 1141:

Parametro	Stato di Fatto	Variante puntuale proposta
Sf	11'850 mq	invariato
Sc	2'990 mq	invariato
Rc	0.25	invariato
P.R.G.	E3 Zona agricola intensiva	D1 Industriale
Destinazione d'uso	Agricola	Produttiva




Figura 28 - Area interessata dal cambio di destinazione d'uso.

5. DESCRIZIONE PRESUMIBILI IMPATTI PIANO/PROGRAMMA

L'analisi dei potenziali impatti ambientali ha lo scopo di definire qualitativamente e quantitativamente gli impatti che il progetto esercita, o può esercitare, sull'ambiente nelle fasi di operatività ed eventuale smantellamento delle opere e ripristino o recupero del sito.

L'analisi degli impatti ambientali è stata effettuata per le fasi di esercizio e ripristino/chiusura dell'attività.

Gli impatti derivanti dall'attività in oggetto al presente studio sono valutati come effetti prodotti nella **fase di esercizio alla massima capacità produttiva**, operando per 8 ore al giorno, 5 giorni a settimana e considerando l'**effetto cumulo** generato dalle attività limitrofe. È da tenere in considerazione che l'attività sarà avviata all'interno di un complesso produttivo già consolidato nel territorio.

Per quanto riguarda la fase di chiusura dell'impianto e il ripristino delle condizioni del sito non sono previste opere di demolizione significative se non per rendere funzionale il sito alle attività future.

Per il ripristino dell'area è prevedibile vengano eseguite le seguenti operazioni:

- svuotamento e smaltimento di tutti i rifiuti ancora accumulati nel piazzale;
- svuotamento e smantellamento dell'impianto di raccolta e trattamento acque meteoriche e avvio a corretto smaltimento mediante ditte autorizzate;
- pulizia approfondita del piazzale e dell'intero sito e avvio a corretto smaltimento del materiale risultante mediante ditte autorizzate;
- ricostruzione e riparazione delle parti eventualmente danneggiate, consumate e deteriorate del piazzale e dell'intero sito;
- reimpiego alternativo del sito per altre finalità (comunque di tipo industriale — artigianale — agricola).

5.1 Impatto sulla componente geologica e idrogeologica

Portata dell'impatto

Assente.

Ordine di grandezza e complessità dell'impatto

Per quanto riguarda il Rischio Geologico l'area d'interesse può essere definita stabile dal punto di vista geomorfologico in quanto non sono presenti fenomeni di instabilità gravitativa.

Per quanto riguarda il rischio geologico indotto si può asserire che le attività non andranno a modificare in maniera significativa il naturale equilibrio pedologico, geologico ed idrogeologico dell'area in quanto le sostanze potenzialmente impattanti verranno gestite esclusivamente in aree impermeabilizzate e al coperto (nel capannone o sotto la tettoia). Il consumo di suolo sarà inesistente, in quanto piazzale e edifici sono già realizzati.

Probabilità dell'impatto

La probabilità di impatto sulla componente geologica e idrogeologica può ritenersi decisamente bassa.

Durata, frequenza e reversibilità dell'impatto

La durata dell'impatto potenziale è legata al tempo di vita dell'impianto, stimabile in 30 anni.

5.2 Impatto sull'atmosfera

5.2.1 Impatto odorigeno

Portata dell'impatto

L'impatto è relativo all'emissione di sostanze odorigene a partire dal punto di emissione (camino E1 a valle dell'abbattitore) dell'impianto di recupero dei rifiuti di guaine bituminose. Non sono previste emissioni diffuse in quanto tutte le operazioni avverranno all'interno del capannone sotto cappa di aspirazione.

Impiegando il software di modellazione LAPMOD (modello Lagrangiano a particelle, tridimensionale e non stazionario, adatto a simulare la dispersione in atmosfera su terreno complesso di inquinanti e odori) è stato possibile stimare la concentrazione $\mu\text{g}/\text{m}^3$ di odori in relazione all'orografia, i dati meteoroclimatici e i ricettori potenziali individuati nella zona circostante con i seguenti risultati:




Figura 29 - Mappa dei recettori potenziali individuati per l'area di studio.




Figura 30 - Mappa di isoconcentrazione degli odori su base oraria stimata considerando il fattore correttivo 2.3 peak-to-mean per l'area di studio.




Figura 31 - Mappa di isoconcentrazione degli odori su base oraria stimata considerando il fattore correttivo 2.3 peak-to-mean considerando il 98° percentile degli eventi per l'area di studio.

I valori previsti relativi alle **Figura 30** e **Figura 31** sono qui di seguito riportati:

ID Ricettore	Descrizione	Tipologia Ricettore	WGS84 (UTM33N) m EST	WGS84 (UTM33N) m NORD	Altitudine m.s.l.m.	Conc. Odori peak-to-mean 98° perc oue/m ³
R01	Case sparse	Residenziale	376825,846	4657735,744	683,5	0,701
R02	Agriturismo I Due Re Magi	Residenziale (servizi)	376895,683	4657727,013	683,6	0,504
R03	Case sparse	Residenziale	377082,173	4657733,919	684,0	0,241
R04	Case sparse	Residenziale	375996,105	4657897,137	683,3	0,062
R05	Case sparse	Residenziale	377147,316	4657735,367	684,2	0,195
R06	Case sparse	Residenziale	377450,735	4657740,578	684,7	0,092
R07	Insedimento Rado	Residenziale	377451,314	4658415,743	698,0	0,033
R08	Case sparse	Residenziale	375393,973	4657541,460	672,8	0,056
R09	Case sparse	Residenziale	376012,970	4657065,921	671,7	0,019
R10	Case sparse	Residenziale	376061,031	4657002,805	669,8	0,016
R11	Insedimento rado	Residenziale	377915,996	4656217,912	664,3	0,003
R12	Case sparse	Residenziale	377117,785	4656311,427	660,9	0,004
R13	Insedimento discontinuo	Residenziale	375984,886	4656230,361	659,1	0,003
R14	Case sparse	Residenziale	376770,359	4658437,964	694,4	0,035
R15	Case sparse	Residenziale	377212,169	4658370,216	695,0	0,055
R16	Case sparse	Residenziale	375920,033	4658794,365	728,1	0,011
R17	Azienda agricola Pafer (produttiva)	Non residenziale (produttivo)	376648,904	4656451,556	662,5	0,005
R18	Museo Paludi di Celano	Non residenziale (servizi)	377192,336	4656868,467	669,9	0,012
R19	Santerno Carrano Group	Non residenziale (produttivo)	375891,081	4657325,621	674,9	0,068
R20	Biofucino coop, agr,	Non residenziale (produttivo)	378147,034	4656878,021	673,8	0,012
R21	IOV	Non residenziale (produttivo)	378165,564	4656933,609	674,6	0,014
R22	Negozi prodotti agricoli Taccone	Non residenziale (commerciale)	378343,619	4657041,601	676,6	0,018
R23	Martino e figli	Non residenziale (commerciale)	378541,363	4657468,066	681,9	0,018
R24	Vivaio Fidanza	Non residenziale (commerciale)	378251,117	4657654,952	681,8	0,026
R25	Azienda agricola Barbarossa	Non residenziale (produttivo)	375398,460	4657099,650	667,8	0,027
R26	Centro gomme Avezzano	Non residenziale (commerciale)	375279,177	4657324,898	670,6	0,042
R27	Effegi	Non residenziale (commerciale)	375537,431	4657905,678	683,2	0,034
R28	Azienda agricola Agridue	Non residenziale (produttivo)	376405,127	4657868,475	686,4	0,135
R29	Energas	Non residenziale (commerciale)	376574,787	4657856,894	686,9	0,189
R30	Azienda agricola Di Renzo	Non residenziale (produttivo)	376681,620	4657896,196	686,9	0,181
R31	Mercato dell'usato	Non residenziale (commerciale)	377127,484	4657900,250	686,8	0,124
R32	Paris global	Non residenziale (commerciale)	377160,489	4657902,855	687,7	0,116
R33	Manuel Costruzioni Generali	Non residenziale (produttivo)	378382,560	4658293,420	694,3	0,013
R34	Covalpa Abruzzo	Non residenziale (produttivo)	378925,124	4656261,557	669,1	0,003
R35	Insedimento rado	Residenziale	379405,730	4655868,966	667,1	0,001
R36	Norcineria Contestabile	Non residenziale (commerciale)	378636,760	4656775,747	674,0	0,009

Ordine di grandezza e complessità dell'impatto

Complessivamente si stima un flusso di circa 4400 oue/s (stimato in base ai quantitativi di rifiuti processate e in base a impianti simili) per 220 giorni l'anno distribuiti nella fascia oraria compresa dalle 6:00 alle 22:00 (2 turni da 16h complessive). Le caratteristiche del camino sono le seguenti:

ID sorgente	Portata Nm ³ /h	Diametro m	Sezione m ²	Velocità fumi m/s	Temperatura °K
E1	800	0,18	0,03	8,7	400,0

Tali caratteristiche, applicate al modello di dispersione LAPMOD, permettono di definire l'ordine di grandezza dell'impatto su una percentuale pari al 70% del limite previsto per gli edifici residenziali nel caso del recettore più impattato (R01 a circa 125m dalla sorgente).

Probabilità dell'impatto

La probabilità che le attività dell'impianto possano avere un qualche impatto sui recettori considerati è si può ritenere trascurabile in quanto (al netto di eventi estremi ricadenti nel 2° percentile dei casi) le concentrazioni di odori non supereranno i limiti previsti.

Durata, frequenza e reversibilità dell'impatto

La durata dell'impatto potenziale è legata al tempo di vita dell'impianto, stimabile in 30 anni; la frequenza è di 16 ore/giorno per 5 giorni a settimana (circa 220gg/anno). La reversibilità dell'impatto è totale.

5.2.2 Impatto polveri PM₁₀

Portata dell'impatto

L'impatto è relativo all'emissione di polveri a partire dai punti di emissione (camini E1 e E2 a valle dei rispettivi abbattitori) degli impianti di recupero dei rifiuti di guaine bituminose e pannelli fotovoltaici. Non sono previste emissioni diffuse in quanto tutte le operazioni avverranno sotto cappa di aspirazione.

Impiegando il software di modellazione AERMOD (modello non Lagrangiano, tridimensionale e stazionario, adatto a simulare la dispersione in atmosfera su terreno complesso di inquinanti come le polveri) è stato possibile stimare la concentrazione $\mu\text{g}/\text{m}^3$ di PM₁₀ in relazione all'orografia, i dati meteoroclimatici e i ricettori potenziali individuati nella zona circostante con i seguenti risultati:






Figura 32 - Mappa dei recettori potenziali relativi ai PM₁₀ individuati per l'area di studio.



Legenda

Perimetro catastale	PM10 media di 24h al 90° percentile	7,0 - 9,0	17,0 - 19,0
Recettori sensibili	Conc. [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	9,0 - 10,0	19,0 - 20,0
Altro	$\leq 2,0$	10,0 - 12,0	20,0 - 22,0
Residenziali	2,0 - 3,0	12,0 - 14,0	22,0 - 24,0
	3,0 - 5,0	14,0 - 15,0	$> 24,0$
	5,0 - 7,0	15,0 - 17,0	

Figura 33 - Mappa di isoconcentrazione di PM₁₀ su base 24h considerando il 90° percentile dei casi stimata per l'area di studio.



Legenda

Perimetro catastale				
Recettori sensibili				
Altro				
Residenziali				
		PM10 media annuale		
		Conc. [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]		
		$\leq 0,5$		
		0,5 - 1,0		
		1,0 - 1,5		
		1,5 - 2,0		
		2,0 - 2,5		
		2,5 - 3,0		
		3,0 - 4,0		
		4,0 - 5,0		
		5,0 - 6,0		
		6,0 - 7,0		
		7,0 - 8,0		
		8,0 - 9,0		
		9,0 - 10,0		
		10,0 - 11,0		
		> 11,0		

Figura 34 - Mappa di isoconcentrazione degli PM₁₀ su base annuale stimata per l'area di studio.

I valori previsti relativi alle **Figura 33** e **Figura 34** **Figura 31** sono qui di seguito riportati:

ID ricettore	Descrizione	Tipologia Ricettore	WGS84 (UTM33N) m EST	WGS84 (UTM33N) m NORD	Altitudine m.s.l.m.	Conc. annuale PM10 µg/m3	Conc. 24h 90°perc PM10 µg/m3
R01	Case sparse	Residenziale	376825,846	4657735,744	683,5	2,67	5,59
R02	Agr. I Due Re Magi	Residenziale	376895,683	4657727,013	683,6	1,93	4,16
R03	Case sparse	Residenziale	377082,173	4657733,919	684,0	0,95	2,36
R04	Case sparse	Residenziale	375996,105	4657897,137	683,3	0,49	1,41
R05	Case sparse	Residenziale	377147,316	4657735,367	684,2	0,81	1,99
R06	Case sparse	Residenziale	377450,735	4657740,578	684,7	0,50	1,35
R07	Insed. Rado	Residenziale	377451,314	4658415,743	698,0	0,29	0,69
R08	Case sparse	Residenziale	375393,973	4657541,460	672,8	0,36	1,04
R09	Case sparse	Residenziale	376012,970	4657065,921	671,7	0,50	1,47
R10	Case sparse	Residenziale	376061,031	4657002,805	669,8	0,44	1,21
R11	Insed. rado	Residenziale	377915,996	4656217,912	664,3	0,13	0,30
R12	Case sparse	Residenziale	377117,785	4656311,427	660,9	0,14	0,38
R13	Insed. discontinuo	Residenziale	375984,886	4656230,361	659,1	0,18	0,45
R14	Case sparse	Residenziale	376770,359	4658437,964	694,4	0,31	0,78
R15	Case sparse	Residenziale	377212,169	4658370,216	695,0	0,38	0,98
R16	Case sparse	Residenziale	375920,033	4658794,365	728,1	0,33	0,95
R35	Insed. rado	Residenziale	379405,730	4655868,966	667,1	0,12	0,31

Ordine di grandezza e complessità dell'impatto

Complessivamente si stima un flusso di circa 4400 oue/s (stimato in base ai quantitativi di rifiuti processate e in base a impianti simili) per 220 giorni l'anno distribuiti nella fascia oraria compresa dalle 6:00 alle 22:00 (2 turni da 16h complessive). Le caratteristiche del camino sono le seguenti:

ID sorgente	Portata Nm ³ /h	Diametro m	Sezione m ²	Velocità fumi m/s	Temperatura °K
E1	800	0,18	0,03	8,7	400,0
E2	4000	0,84	0,55	20,05	300,0

Tali caratteristiche, applicate al modello di dispersione AERMOD, permettono di definire l'ordine di grandezza dell'impatto.

Considerando che i valori di fondo per la zona considerata sono dell'ordine di $25 \mu\text{g}/\text{m}^3$ su base giornaliera e $12 \mu\text{g}/\text{m}^3$ su base annua (dati da modello CHIMERE della Regione Abruzzo) e i rispettivi limiti di legge per le concentrazioni di PM_{10} si ottengono i seguenti risultati cumulativi:

ID ricettore	Conc. annuale PM_{10} $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Conc. fondo annuale PM_{10} $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Conc. cum. annuale PM_{10} $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Conc. limite annuale PM_{10} $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Conc. 24h 90°perc PM_{10} $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Conc. fondo 24h 90°perc PM_{10} $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Conc. cum. 24h 90°perc PM_{10} $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Conc. limite 24h 90°perc PM_{10} $\mu\text{g}/\text{m}^3$
R01	2,67	12,00	14,67	40,00	5,59	25	30,59	50
R02	1,93	12,00	13,93	40,00	4,16	25	29,16	50
R03	0,95	12,00	12,95	40,00	2,36	25	27,36	50
R04	0,49	12,00	12,49	40,00	1,41	25	26,41	50
R05	0,81	12,00	12,81	40,00	1,99	25	26,99	50
R06	0,50	12,00	12,50	40,00	1,35	25	26,35	50
R07	0,29	12,00	12,29	40,00	0,69	25	25,69	50
R08	0,36	12,00	12,36	40,00	1,04	25	26,04	50
R09	0,50	12,00	12,50	40,00	1,47	25	26,47	50
R10	0,44	12,00	12,44	40,00	1,21	25	26,21	50
R11	0,13	12,00	12,13	40,00	0,30	25	25,30	50
R12	0,14	12,00	12,14	40,00	0,38	25	25,38	50
R13	0,18	12,00	12,18	40,00	0,45	25	25,45	50
R14	0,31	12,00	12,31	40,00	0,78	25	25,78	50
R15	0,38	12,00	12,38	40,00	0,98	25	25,98	50
R16	0,33	12,00	12,33	40,00	0,95	25	25,95	50
R35	0,12	12,00	12,12	40,00	0,31	25	25,31	50

Probabilità dell'impatto

La probabilità che le attività dell'impianto possano avere un qualche impatto sui recettori considerati è si può ritenere trascurabile in quanto (al netto di eventi estremi ricadenti nel 10° percentile dei casi) le concentrazioni di PM_{10} non supereranno i limiti previsti di legge.

Durata, frequenza e reversibilità dell'impatto

La durata dell'impatto potenziale è legata al tempo di vita dell'impianto, stimabile in 30 anni; la frequenza è di 16 ore/giorno per 5 giorni a settimana (circa 220gg/anno). La reversibilità dell'impatto è totale.

5.2.3 Impatto Ossidi di combustione

Portata dell'impatto

L'impatto è relativo al traffico indotto da/verso l'impianto e dall'attività di recupero dei rifiuti.

Ordine di grandezza e complessità dell'impatto

Complessivamente si stima un flusso orario pari a circa 2 mezzi/ora da/per l'impianto (quindi 4 mezzi/ora) distribuiti nella fascia oraria compresa dalle 8:00 alle 17:00. Tale aspetto rappresenta un incremento poco significativo rispetto al traffico dello stato di fatto, in quanto la viabilità principale è costituita dalla SS 5 "Tiburtina Valeria", caratterizzata da volumi di traffico superiori a 3'000 veicoli/ora; pertanto, si stima che l'incremento in termini percentuali delle concentrazioni di ossidi di combustione provenienti dal flusso di traffico futuro sarà pari a circa +0,1% sul totale del traffico attuale.

Probabilità dell'impatto

La probabilità che il traffico indotto incrementi in maniera significativa i livelli di concentrazione di polveri e ossidi di combustione si può ritenere trascurabile.

Durata, frequenza e reversibilità dell'impatto

La durata dell'impatto potenziale è legata al tempo di vita dell'impianto, stimabile in 30 anni; la frequenza è di 16 ore/giorno per 5 giorni a settimana (circa 220gg/anno). La reversibilità dell'impatto è totale.

5.3 Impatto sulla componente ambientale Rumore

Portata dell'impatto

Limitata nel raggio di circa 100 m dall'impianto non interessando ricettori sensibili.

Ordine di grandezza e complessità dell'impatto

Il comune di Celano è dotato di Piano di Classificazione Acustica; pertanto, si riporta la previsione dei livelli acustici calcolati in prossimità dei punti di controllo e dei ricettori individuati, confrontati con i limiti della zonizzazione acustica di riferimento. Per maggiori dettagli fare riferimento all'allegato "3_Valutazione Previsionale di Impatto Acustico".

Tabella 4 – Verifica dei limiti nel periodo di riferimento diurno

Ricevitore	Lato edificio	Piano edificio	Livello emissione [dB(A)]	Livello residuo [dB(A)]	Livello immissione [dB(A)]	Differenziale [dB(A)]	Limite emissione [dB(A)]	Limite immissione [dB(A)]	Differenziale [dB(A)]
R01	Sud	GF	48,9	43	49,9	N.A.*	55	60	5
	Ovest		48,6		49,7	N.A.*			

(*) Non applicabile ai sensi dell'art. 4, c. 2 del D.P.C.M. 14 novembre 1997.

Probabilità dell'impatto

Dal confronto dei valori calcolati con quelli previsti dal Piano di Classificazione Acustica si conclude che l'attività non apporta impatto acustico ai ricettori limitrofi in quanto i livelli di immissione sono al di sotto dei valori limite.

Durata, frequenza e reversibilità dell'impatto

La durata dell'impatto potenziale è legata al tempo di vita dell'impianto, stimabile in 30 anni; la frequenza è di 16 ore/giorno per 5 giorni a settimana.

La reversibilità dell'impatto è totale.

5.4 Impatto sulla componente ecosistema

Portata dell'impatto

Limitata al perimetro interno del sito.

Ordine di grandezza e complessità dell'impatto

L'area di studio è localizzata in un'area già antropizzata, pertanto non si riscontrano potenziali effetti relativi all'aspetto faunistico e floristico. Il progetto non prevede consumo di suolo al di fuori del perimetro del sito.

Probabilità dell'impatto

Bassa

Durata, frequenza e reversibilità dell'impatto

La durata dell'impatto potenziale è legata al tempo di vita dell'impianto, stimabile in 30 anni.

5.5 Impatto sulla componente ambientale Paesaggio

Portata dell'impatto

La superficie interessata dall'attività oggetto di studio è tale da non modificare in maniera significativa il livello di intervisibilità dai punti sensibili del territorio. Si può ritenere pertanto che la portata dell'impatto è limitata nell'intorno del sito.

Ordine di grandezza e complessità dell'impatto

Il livello di intervisibilità dell'area analizzata dal presente studio mostra come il sito interferisca in maniera limitata con i punti ritenuti sensibili dal punto di vista paesaggistico. L'emergenza visiva generata dal sito non altera l'assetto dell'area circostante in quanto lo stesso non risulta particolarmente visibile, data anche la modesta altezza dei fabbricati, dalle principali vie di collegamento ai maggiori centri abitati limitrofi.

Probabilità dell'impatto

L'ubicazione dell'impianto è tale da creare interferenze limitate con gli elementi archeologici e turistico-panoramici della zona in quanto le strutture e gli impianti utilizzati sono tali da non comportare una variazione significativa della Sensibilità Visiva del Paesaggio. Complice anche la conformazione pianeggiante del territorio

dell'area in esame, in cui non esistono particolari visuali nell'intorno dell'impianto che consentono di aprire su di esso una prospettiva totale inquadrandolo nella sua interezza.

Durata, frequenza e reversibilità dell'impatto

La durata dell'impatto potenziale è legata al tempo di vita dell'impianto, stimabile in 30 anni.

La reversibilità dell'impatto è totale.

6. SINTESI DELLE MOTIVAZIONI

Dopo aver esaminato gli obiettivi, le azioni e le possibili conseguenze della variante puntuale al P.R.G., si esprime il parere di assoggettabilità per le motivazioni di seguito riportate:

- il titolo edilizio esistente per lo stabilimento è già conforme alla destinazione d'uso proposta, come anche le caratteristiche architettonico strutturali alle norme NTA vigenti;
- l'area in oggetto è interamente pavimentata e ha da tempo perso le caratteristiche di terreno agricolo;
- il piano non interessa aree sottoposte a vincolo di cui al vigente P.R.P.;
- il piano non interessa aree sottoposte a vincolo di cui al vigente P.A.I.;
- il piano non interessa aree sottoposte a vincolo di cui al vigente P.S.D.A.;
- il piano non interessa aree protette, SIC o ZPS;
- l'area di influenza della variante sarà limitata a scala locale;
- il piano aggiornerà lo strumento urbanistico per un'analisi più efficace e realistica per la futura redazione ed aggiornamento di altri piani e programmi.
- non sono previsti impatti ambientali degni di nota, essendo l'area circoscritta ed inserita in un contesto già antropizzato.

7. PARERE DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS

Considerando quanto sopra esposto, la realizzazione e gestione di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi con operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R12, R3 e R5) è da considerarsi coerente con le previsioni di sviluppo sostenibile del territorio di Celano. L'intervento avrà un impatto trascurabile dal punto di vista ambientale.

Si esprime pertanto, il parere di NON ASSOGGETTABILITÀ a Valutazione Ambientale Strategica per la variante puntuale al P.R.G.

7. ALLEGATI

1. Tavola Proposta di variante Puntuale al PRG del Comune di Celano;

2. Titolo Edilizio Capannone EKOREC srl;
3. Valutazione Previsionale di Impatto Acustico.